

CONSIGLIO D'EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

GRANDE CAMERA

SCOPPOLA c. ITALIA (N° 2)
(Ricorso n. 10249/03)

SENTENZA

STRASBURGO
17 settembre 2009

Questa sentenza è definitiva. Può subire dei ritocchi di forma.

Nel caso Scoppola c. Italia (n. 2),

La Corte europea dei diritti dell'uomo, riunita in una Grande Camera composta da:

Jean-Paul Costa, *presidente*,
Nicolas Bratza,
Peer Lorenzen,
Françoise Tulkens,
Josep Casadevall,
Ireneu Cabral Barreto,
Rait Maruste,
Alvina Gyulumyan,
Danutė Jočienė,
Ján Šikuta,
Dragoljub Popović,
Mark Villiger,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou,
András Sajó,
Mirjana Lazarova Trajkovska, *giudici*,
Vitaliano Esposito, *giudice ad hoc*,

e da Michael O'Boyle, *cancelliere aggiunto*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 7 gennaio e l'8 luglio 2009,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:

PROCEDIMENTO

1. All'origine della causa vi è un ricorso (n. 10249/03) diretto contro la Repubblica italiana con il quale un cittadino di questo Stato, il signor Franco Scoppola (« il ricorrente »), ha adito la Corte il 24 marzo 2003 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (« la Convenzione »).

2. Il ricorrente è rappresentato dagli avvocati N. Paoletti, A. Mari e G. Paoletti, del foro di Roma. Il governo italiano (« il Governo ») è rappresentato dal suo agente, la signora E. Spatafora, e dal suo co-agente aggiunto, il signor N. Lettieri.

3. In particolare il ricorrente sosteneva che la sua condanna all'ergastolo aveva violato gli articoli 6 e 7 della Convenzione.

4. Il ricorso è stato assegnato alla seconda sezione della Corte (articolo 52 § 1 del regolamento della Corte). Il 13 maggio 2008, il ricorso è stato dichiarato parzialmente ricevibile da una camera di detta sezione, composta dai giudici: Françoise Tulkens, Antonella Mularoni, Ireneu Cabral Barreto, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó e Vitaliano Esposito, e da Sally Dollé, cancelliere di sezione. Il 2 settembre 2008, la camera ha rimesso il caso alla Grande Camera. Il ricorrente non si oppose alla remissione; il Governo, dopo aver proposto tale opposizione, l'ha ritirata (articoli 30 della Convenzione e 72 del regolamento).

5. La composizione della Grande Camera è stata decretata conformemente agli articoli 27 §§ 2 e 3 della Convenzione e 24 del regolamento. A seguito dell'astensione di Vladimiro Zagrebelsky, giudice eletto in relazione all'Italia, il Governo ha nominato Vitaliano Esposito per tenere la seduta in qualità di giudice *ad hoc* (articoli 27 § 2 della Convenzione e 29 § 1 del regolamento).

6. Sia il ricorrente che il Governo hanno depositato una memoria sul merito della causa.

7. Il 7 gennaio 2009, si è svolta una pubblica udienza nel Palazzo dei diritti dell'uomo, a Strasburgo, (articolo 59 § 3 del regolamento).

Sono comparsi:

– *per il Governo*

Signor N. LETTIERI, magistrato,

co-agente aggiunto,

– *per il ricorrente*

· Signor N. PAOLETTI, avvocato,
Signora A. MARI, avvocato,
Signora G. PAOLETTI, avvocato,

consiglieri.

La Corte ha ascoltato le dichiarazioni dei signori N. Paoletti e Lettieri e della signora Mari, nonché le loro risposte alle domande della Corte.

FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

8. Il ricorrente, nato nel 1940, è attualmente detenuto nel penitenziario di Parma.

9. Il 2 settembre 1999, dopo una lite con i suoi due figli, il ricorrente uccise sua moglie e ferì uno dei figli. Fu arrestato il 3 settembre.

10. Al termine dell'inchiesta, la procura di Roma chiese il rinvio a giudizio del ricorrente per omicidio, tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e porto d'arma proibita.

11. All'udienza del 18 febbraio 2000 innanzi al giudice dell'udienza preliminare (d'ora in avanti « il GUP ») di Roma, il ricorrente chiese di avvalersi del giudizio abbreviato, una procedura semplificata che, in caso di condanna, comporta una riduzione di pena. L'allora versione dell'articolo 442 comma 2 del codice di procedura penale (« il CPP ») prevedeva che se il reato commesso dall'accusato richiedeva la pena dell'ergastolo, l'interessato doveva essere condannato a trenta anni di reclusione (paragrafo 29, *infra*).

12. Il GUP accettò di applicare la procedura secondo il rito abbreviato. Altre udienze si tennero il 22 settembre ed il 24 novembre 2000. Questa ultima udienza iniziò alle ore 10:19.

13. Il 24 novembre 2000, il GUP emise un verdetto di colpevolezza a carico del ricorrente. Constatò che l'interessato doveva essere condannato all'ergastolo; tuttavia, in ragione dell'adozione del giudizio abbreviato, fissò la pena a trenta anni di reclusione.

14. Il 12 gennaio 2001, la procura generale presso la corte d'appello di Roma propose ricorso per cassazione avverso la sentenza del GUP di Roma del 24 novembre 2000 sostenendo che il GUP avrebbe dovuto applicare l'articolo 7 del decreto-legge n. 341 del 24 novembre 2000, entrato in vigore il giorno stesso in cui era stata pronunciata la sentenza di condanna. Dopo alcune modifiche introdotte dal Parlamento, questo decreto-legge era stato convertito nella legge n. 4 del 19 gennaio 2001.

15. In particolare, la procura osservò che l'articolo 7 succitato aveva modificato l'articolo 442 del CPP e ora prevedeva che, nel caso di procedura abbreviata, la pena dell'ergastolo doveva sostituire quella dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato (paragrafo 31, *infra*). La mancata applicazione di questo testo da parte del GUP costituiva un evidente errore di diritto.

16. Il 5 ed il 22 febbraio 2001, il ricorrente propose appello. A titolo principale chiese di essere prosciolto per mancanza di elemento intenzionale o per incapacità di intendere e di volere nel momento in cui aveva commesso i reati. A titolo sussidiario domandò una riduzione di pena.

17. Poiché vi erano due ricorsi innanzi a due autorità giudiziarie di diverso grado, il ricorso per cassazione della procura fu convertito in appello e la corte d'assise d'appello di Roma fu dichiarata competente a proseguire il processo (articolo 580 del CPP.).

18. L'udienza in camera di consiglio innanzi alla corte d'assise d'appello di Roma si tenne il 10 gennaio 2002. Il ricorrente non era presente e fu giudicato in contumacia. Egli sostiene che, in ragione delle sue difficoltà deambulatorie, aveva chiesto di essere condotto in udienza con un'ambulanza o con un altro veicolo idoneo; poiché la richiesta era stata rigettata dalla direzione dell'istituto penitenziario, sarebbe stato privato della possibilità di partecipare al processo d'appello.

19. Con una sentenza del 10 gennaio 2002, il cui testo fu depositato in cancelleria il 23 gennaio 2002, la corte d'assise d'appello condannò il ricorrente all'ergastolo.

20. Essa osservò che prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 341 del 2000, l'articolo 442 comma 2 del CPP era interpretato nel senso che l'ergastolo doveva essere sostituito da una pena di 30 anni di reclusione, e questo indipendentemente dalla possibilità di applicare l'isolamento diurno a seguito di un concorso di reati. Secondo questo approccio, il GUP aveva determinato la pena in base al reato più grave, senza esaminare se era necessario disporre l'isolamento diurno in ragione della constatazione di colpevolezza pronunciata per gli altri capi d'accusa a carico del ricorrente.

21. Ora, il decreto-legge n. 341 del 2000 era entrato in vigore lo stesso giorno in cui era stata pronunciata la sentenza del GUP. Poiché si trattava di una norma procedurale, questa doveva essere applicata a qualsiasi processo in corso secondo il principio *tempus regit actum*. La corte d'appello ricorda peraltro che ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge, il ricorrente avrebbe potuto ritirare la sua richiesta di adozione del giudizio abbreviato e farsi giudicare secondo la procedura ordinaria. Poiché il ricorrente non aveva fatto tale scelta, la decisione di primo grado avrebbe dovuto tener conto della nuova disciplina delle pene nel frattempo intervenuta.

22. Il 18 febbraio 2002, il ricorrente propose ricorso per cassazione. In primo luogo, allegò che il processo d'appello doveva essere dichiarato nullo e privo di effetti perché non aveva avuto la possibilità di partecipare, in quanto imputato, all'udienza del 10 gennaio 2002. Nel secondo e terzo mezzo del suo ricorso, il ricorrente sostenne che i giudici di merito non avevano debitamente motivato l'esistenza del dolo trattandosi del reato di omicidio, né l'esistenza della capacità di intendere e di volere nel momento in cui aveva commesso i fatti delittuosi. Infine, contestò una circostanza aggravante ritenuta a suo carico (l'aver agito per futili motivi) e contestò il rifiuto di concedergli le circostanze attenuanti.

23. Il 31 luglio 2002, il ricorrente presentò nuovi mezzi di ricorso. Sostenne che avrebbe dovuto essere effettuata una nuova perizia volta a stabilire il suo stato psichico al momento in cui aveva commesso i reati e sviluppò nuovi argomenti sulla questione delle circostanze aggravanti e attenuanti. Sostenne infine che la pena ritenuta applicabile al suo caso (ergastolo con isolamento) era eccessiva.

24. Con una sentenza depositata in cancelleria il 20 gennaio 2003, la Corte di cassazione respinse il ricorso del ricorrente.

25. Il 18 luglio 2003, il ricorrente introdusse un ricorso straordinario per errore di fatto (articolo 625 bis del CPP). Sostenne, in primo luogo, che l'affermazione dei giudici nazionali secondo la quale avrebbe potuto essere condotto all'udienza d'appello con un mezzo di trasporto ordinario, e non richiedeva un'ambulanza, era il risultato di una erronea lettura degli atti del fascicolo. Inoltre, la sua assenza a questa udienza in qualità di imputato costituiva una violazione dell'articolo 6 della Convenzione. Il ricorrente sostenne anche che la sua condanna all'ergastolo a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 341 del 2000, e quindi attraverso una norma penale retroattiva, costituiva una violazione dell'articolo 7 della Convenzione e dei principi del processo equo. Egli ritenne che la rinuncia alle garanzie procedurali che aveva fatto richiedendo il giudizio abbreviato non fosse stata compensata dalla riduzione di pena promessa dallo Stato al momento di questa scelta. Infine, considerò che l'ergastolo era una pena inumana e degradante e quindi contraria all'articolo 3 della Convenzione.

26. Con una sentenza del 14 maggio 2004, il cui testo fu depositato in cancelleria il 28 ottobre 2004, la Corte di cassazione dichiarò inammissibile il ricorso straordinario del ricorrente. Osservò che l'interessato non denunciava errori di fatto commessi dalle autorità giudiziarie interne ma mirava, essenzialmente, a rimettere in discussione la valutazione dei punti di diritto emanati dalla Corte di cassazione.

II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE

A. Il procedimento con rito abbreviato

27. Il procedimento con rito abbreviato è disciplinato dagli articoli 438 e dal 441 al 443 del CPP. Questo si basa sull'ipotesi che la causa possa essere definita allo stato degli atti al momento dell'udienza preliminare. La richiesta può essere fatta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano state formulate le conclusioni all'udienza preliminare. In caso di adozione del rito abbreviato, l'udienza si svolge in camera di consiglio ed è dedicata alle difese orali delle parti. In linea di principio, le parti devono basarsi sugli atti che figurano nel fascicolo della procura, anche se, a titolo eccezionale, possono essere ammesse delle prove orali. Se il giudice decide di condannare l'imputato, la pena inflitta è ridotta di un terzo (articolo 442 comma 2). Le disposizioni interne pertinenti sono descritte nella sentenza *Hermi c. Italia* ([GC], n° 18114/02, §§ 27-28, CEDH 2006-...).

28. La Corte ha anche dato un'idea delle disposizioni che disciplinano il procedimento con rito abbreviato nella sua sentenza *Fera c. Italia* (n. 45057/98, 21 aprile 2005). All'epoca dei fatti descritti nel ricorso *Fera*, la procedura abbreviata non era ammessa per i crimini che comportavano l'ergastolo. In effetti, con la sentenza n. 176 del 23 aprile 1991, la Corte costituzionale aveva annullato la norma del CPP che prevedeva questa possibilità, perché questa andava oltre la delega di poteri che il Parlamento aveva dato al Governo per l'adozione del nuovo CPP.

B. Le modifiche dell'articolo 442 del CPP apportate dalla legge n. 479 del 16 dicembre 1999

29. Con la legge n. 479 del 16 dicembre 1999, entrata in vigore il 2 gennaio 2000, il Parlamento ha reintrodotta la possibilità per l'imputato che incorre in una condanna all'ergastolo di potersi avvalere del rito abbreviato. L'articolo 30 di questa legge è così formulato:

Articolo 30

«All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

(...)

b) al comma 2, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: « Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. »

C. Il decreto-legge n. 341 del 24 novembre 2000

30. Il decreto-legge n. 341 del 24 novembre 2000, entrato in vigore nello stesso giorno e convertito nella legge n. 4 del 19 gennaio 2001, si propone di dare una

interpretazione autentica della seconda frase del comma 2 dell'articolo 442 del CPP. Ha anche introdotto un terzo comma a questa norma.

31. In tale decreto-legge, nel capitolo intitolato « Interpretazione autentica dell'articolo 442 comma 2 del CPP e disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei processi per i reati puniti con l'ergastolo », figurano gli articoli 7 e 8 così formulati :

Articolo 7

« 1. Nell'articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale, l'espressione "pena dell'ergastolo" deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno.

2. All'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, e' sostituita quella dell'ergastolo' .»

Articolo 8

« 1. Nei processi penali di primo grado in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nei casi in cui e' applicabile la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se e' stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, (...) l'imputato può revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. In tali casi il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorché era stata fatta la richiesta. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti sono utilizzabili nei limiti stabiliti dall'articolo 511 del codice di procedura penale.

2. Quando per effetto della impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 7, l'imputato può revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'impugnazione del pubblico ministero o, se questa era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel termine di trenta giorni da questa ultima data. Si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 1. (...). »

D. L'articolo 2 del codice penale

32. L'articolo 2 del codice penale (« il CP ») del 1930, intitolato « Successione di leggi penali », è così formulato :

« 1. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

2. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

3. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

4. Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.

5. Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti. »

E. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

33. Il regio decreto n. 1252 del 7 giugno 1923 prevede che la Gazzetta Ufficiale sia pubblicata dal Ministero della Giustizia. L'articolo 2 di questo testo recita :

« La pubblicazione si farà tutti i giorni non festivi nelle ore pomeridiane. »

34. Con la sentenza n. 132 del 19 maggio 1976, la Corte costituzionale ha precisato che la pubblicazione di una legge sulla Gazzetta Ufficiale era il « momento essenziale e decisivo » dell'attività volta a far conoscere un testo legislativo. Peraltro, l'espressione « pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale » presupponeva che questa venisse messa in circolazione e diventasse accessibile al pubblico. In particolare la Corte costituzionale ha ritenuto che i termini « pubblicazione delle leggi « sulla » Gazzetta Ufficiale (...) potevano perciò soltanto significare (...) pubblicazione « della » Gazzetta Ufficiale (...): in mancanza si andrebbe contro la procedura stessa della pubblicazione degli atti legislativi che, anche da un punto di vista storico, ha lo scopo di creare un situazione oggettiva di effettiva conoscibilità, da parte di tutti, degli atti medesimi. »

III. TESTI E DOCUMENTI INTERNAZIONALI

A. Il Patto delle Nazioni Unite relativo ai diritti civili e politici

35. L'articolo 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella sua risoluzione 2200 A (XXI) del 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo 1976, è così formulato:

« 1. Nessuno può essere condannato per azioni od omissioni che, al momento in cui venivano commesse, non costituivano reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Così pure, non può essere inflitta una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. Se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne.

2. Nulla, nel presente articolo, preclude il deferimento a giudizio e la condanna di qualsiasi individuo per atti od omissioni che, al momento in cui furono commessi, costituivano reati secondo i principi generali del diritto riconosciuti dalla comunità delle nazioni. »

B. La Convenzione americana relativa ai diritti dell'uomo

36. L'articolo 9 della Convenzione americana relativa ai diritti dell'uomo, adottata il 22 novembre 1969 alla Conferenza specializzata interamericana sui diritti dell'uomo ed entrata in vigore il 18 luglio 1978, è così formulato:

« Nessuno può essere condannato per un'azione o omissione che al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo la legge applicabile. Non può essere applicata una pena più grave di quella applicabile al tempo in cui il reato è stato commesso. Se successivamente alla commissione del reato la legge dispone che venga imposta una pena più lieve, il colpevole dovrà beneficiarne. »

C. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee

37. Durante il Consiglio europeo di Nizza del 7 dicembre 2000, la Commissione europea, il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea hanno proclamato la Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea. L'articolo 49 di questo testo, intitolato «Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene», è formulato nella maniera seguente :

« 1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare questa ultima..

2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni..

3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato. »

38. Nella causa *Berlusconi e altri*, la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha ritenuto che il principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite facesse parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (vedere la sentenza del 3 maggio 2005 resa nelle cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02). I passaggi pertinenti di questa sentenza (§§ 66-69) sono i seguenti:

« 66. A prescindere dall'applicabilità dell'art. 6 della prima direttiva sul diritto societario alla mancata pubblicazione dei conti annuali, va osservato che, in virtù dell'art. 2 del codice penale, che enuncia il principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite, i nuovi artt. 2621 e 2622 del codice civile italiano dovrebbero essere applicati anche se sono entrati in vigore solo successivamente alla commissione dei fatti che sono all'origine delle azioni penali avviate nelle cause principali.

67. A tal riguardo va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, i diritti fondamentali costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto di cui la Corte garantisce l'osservanza. A tal fine, quest'ultima s'ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali in materia di tutela dei diritti dell'uomo cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito (vedere, in particolare, sentenze del 12 giugno 2003, Schmidberger, C-112/00, Rec. p. I-5659, punto 71 e giurisprudenza citata, e del 10 luglio 2003, Booker Aquaculture e Hydro Seafood, C-20/00 et C-64/00, Rec. p. I-7411, punto 65 e giurisprudenza citata).

68. Ora, il principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.

69. Ne deriva che tale principio deve essere considerato come parte integrante dei principi generali del diritto comunitario che il giudice nazionale deve osservare quando applica il diritto nazionale adottato per attuare l'ordinamento comunitario e, nella fattispecie, in particolare, le direttive sul diritto societario.

39. I principi affermati dalla Corte di giustizia sono stati ripresi da una sentenza della Sezione penale della Corte di cassazione francese emessa il 19 settembre 2007 (rigetto di ricorso n. 06-85899). I passaggi pertinenti di questa sentenza sono i seguenti:

« (...) allora (...) e in ogni caso che i principi generali del diritto comunitario prevalgono sul diritto nazionale; che in una sentenza del 3 maggio 2005, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ricordato che il principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che ne deriva che questo principio deve essere considerato parte integrante dei principi generali del diritto comunitario che il giudice nazionale deve rispettare quando applica il diritto nazionale adottato per attuare l'ordinamento comunitario (punti 68 e 69 della sentenza del 3 maggio 2005); di conseguenza, violando questo principio superiore alla legge nazionale, la corte di Parigi ha nella fattispecie pronunciato una condanna a carico dell'accusato sulla base di una legge nazionale adottata per attuare l'ordinamento comunitario e avendo disatteso illegalmente il principio della retroattività della legge penale più mite;

allora (...) che l'articolo 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici dispone, senza prevedere alcuna eccezione, che se successivamente alla commissione di un reato la legge prevede l'applicazione di una pena più mite, il delinquente deve beneficiarne; che questo testo prevale sulla legge nazionale in virtù dell'articolo 55 della Costituzione del 4 ottobre 1958; che ne consegue che la corte di Parigi non poteva disattendere la nuova legge più mite soltanto perché questa aveva espressamente escluso qualsiasi carattere retroattivo in violazione del principio posto dal testo sopraccitato. (...). »

D. Le statuto della Corte penale internazionale

40. Ai sensi dell'articolo 24 § 2 dello statuto della Corte penale internazionale,

« Se il diritto applicabile ad un caso è modificato prima della sentenza definitiva, alla persona che è oggetto di una inchiesta, di un procedimento giudiziario o di una condanna si applica il diritto più favorevole. »

E. La giurisprudenza del Tribunale penale internazionale per il perseguimento delle persone responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale commesse sul territorio dell'ex-Jugoslavia dal 1991 (« il TPIY »)

41. Con una sentenza del 4 febbraio 2005, emessa nel caso *Dragan Nikolic* (n. IT-94-2-A), la sezione d'appello del TPIY ha ritenuto dover applicare al suo statuto il principio dell'applicabilità della legge penale più mite (*lex mitior*). Le parti pertinenti di questa sentenza (§§ 79-86) sono le seguenti:

« 79. La Camera di prima istanza ha dapprima esaminato se il principio della *lex mitior* fosse applicabile nella ex-Jugoslavia, se facesse parte del diritto del Tribunale internazionale e se potesse essere applicato alla fattispecie.

80. Nella sentenza di condanna, la controversia verte sulla seguente conclusione: il principio della *lex mitior* si applica soltanto alle cause nelle quali il reato è stato commesso e la pena è stata inflitta nell'ambito di uno stesso sistema di diritto, e non si applica al Tribunale internazionale dal momento che questo si iscrive in un altro sistema di diritto diverso da quello in cui il crimine è stato commesso. La Camera d'appello fa notare che la questione dell'applicabilità di questo principio non è una questione di sistema di diritto, ma è legata a quella di sapere se, in materia di pena, leggi penali diverse possono essere applicate al Tribunale internazionale.

81. Sembra che il principio della *lex mitior* significhi che se la norma di diritto applicabile al reato commesso dall'accusato è stata modificata, si applica la legge meno severa. La norma di diritto applicabile deve imperativamente avere forza vincolante; è questo un elemento inerente a questo principio. Gli accusati possono beneficiare di una pena più mite soltanto se la norma di diritto ha forza vincolante in quanto hanno un interesse giuridico protetto soltanto se la forbice delle pene deve essere applicata a loro. Pertanto, il principio della *lex mitior* è applicabile soltanto se la norma di diritto che vincola il Tribunale internazionale è sostituita successivamente da un'altra norma avente anch'essa forza vincolante.

82. Il Tribunale internazionale è manifestamente vincolato dal suo Statuto e dal suo Regolamento e può quindi pronunciare una pena detentiva che può andare fino all'ergastolo, come è detto nell'articolo 101 A) del Regolamento e nell'articolo 24 1) dello Statuto. La Camera d'appello fa notare che non è stata apportata alcuna modifica alle norme che governano la determinazione delle pene da parte del Tribunale internazionale.

83. Nella ex-Jugoslavia, l'appellante sarebbe stato condannato soltanto ad una pena detentiva di una durata determinata. La Camera d'appello ricorda che dalla creazione del Tribunale internazionale, un accusato tradotto dinanzi a lui incorre in una pena che può andare fino all'ergastolo.

84. La Camera d'appello ricorda di aver precedentemente concluso nella supremazia del Tribunale internazionale e di aver ritenuto che quest'ultimo non fosse vincolato dalle regole di diritto o dalla tabella delle pene applicate nella ex-Jugoslavia. È tenuto soltanto a prenderle in considerazione. Autorizzare l'applicazione del principio della *lex mitior* al Tribunale internazionale a seguito di una revisione delle leggi della ex-Jugoslavia implicherebbe che gli Stati della ex-Jugoslavia potrebbero rimettere in discussione il potere discrezionale riconosciuto ai giudici del Tribunale internazionale in materia di pena. Adottando una nuova legge nazionale che riduca le pene massime previste per i crimini di cui agli articoli da 2 a 5 dello Statuto, alcuni Stati potrebbero impedire al Tribunale di infliggere ai propri cittadini le pene che si impongono, fatto questo che non quadrerebbe con la supremazia del Tribunale internazionale sancita dall'articolo 9 2) dello Statuto e con la missione generale a lui affidata.

85. In breve, il principio della *lex mitior*, se è correttamente interpretato, si applica allo Statuto del Tribunale internazionale. Di conseguenza, se i poteri conferiti dallo Statuto in materia di pena fossero modificati, il Tribunale internazionale sarebbe allora tenuto ad applicare la pena meno severa. Per quanto riguarda l'articolo 24 1) dello Statuto che dispone che « la Camera di prima istanza ha fatto ricorso alla tabella generale delle pene detentive applicata dai tribunali della ex-Jugoslavia », questo deve essere interpretato secondo gli stessi principi del resto dello Statuto di cui fa parte integrante. Così interpretato, questo articolo rinvia a tutte le leggi applicabili nella ex-Jugoslavia all'epoca di fatti, a prescindere dai cambiamenti intervenuti successivamente.

86. Per questi motivi, il quinto mezzo d'appello è respinto. »

DIRITTO

I. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA E QUESTIONI PRELIMINARI SOLLEVATE DAL GOVERNO

A. Sulla questione di sapere se la Corte possa esaminare il caso anche dal punto di vista dell'articolo 6 della Convenzione

1. La questione sollevata dal Governo

42. A titolo preliminare, il Governo contesta la decisione del 13 maggio 2008 con la quale la seconda sezione della Corte ha dichiarato ricevibile il motivo di ricorso relativo all'articolo 6 della Convenzione. Osserva che, precedentemente, nella sua decisione parziale dell'8 settembre 2005, la terza sezione della Corte aveva tra l'altro rigettato un motivo simile a quello esaminato secondo il punto di vista di questa disposizione. Nelle sue parti pertinenti, il ragionamento della terza sezione è così formulato:

« Il ricorrente allega in seguito una duplice violazione dell'articolo 6 della Convenzione (...). Egli sostiene che la procedura è stata iniqua perché è stato condannato secondo il rito abbreviato e in contumacia.

Per quanto riguarda una prima parte del motivo di ricorso, egli nota che la scelta del procedimento con rito abbreviato aveva comportato la rinuncia ad alcuni diritti garantiti dall'articolo 6. Aggiunge tuttavia che la sua rinuncia non è stata volontaria, ma è stata la conseguenza di un accordo concluso soltanto in vista di una riduzione della pena. Secondo lui, lo Stato convenuto - condannato più volte dalla Corte europea per l'eccessiva durata dei procedimenti - avrebbe instaurato un sistema teso a ricompensare gli accusati che rinunciano alle garanzie fondamentali piuttosto che a procedere ad una riorganizzazione della giustizia.

La Corte nota che è il ricorrente stesso ad aver richiesto l'applicazione del rito abbreviato. Se è vero che la scelta del procedimento con rito abbreviato rende più fragili le garanzie procedurali, rimane comunque il fatto che il ricorrente può rinunciare alle garanzie della procedura ordinaria a condizione che la sua rinuncia sia non equivoca e che tale rinuncia non sia ostacolata da questioni di interesse pubblico (*Kwiatkowska c. Italia* (dec.), n. 52868/99, 30 novembre 2000).

Ora, il ricorrente era senza dubbio in grado di conoscere le conseguenze derivanti dalla sua richiesta di applicazione del rito abbreviato ed ha rinunciato inequivocabilmente ai diritti garantiti dalla procedura ordinaria. La possibilità di beneficiare di una riduzione di pena non può far concludere alla Corte che il ricorrente sia stato costretto a chiedere l'applicazione del rito abbreviato. Del resto, l'articolo 8 del decreto-legge del 2000 gli aveva accordato nello specifico la possibilità di ritornare sulla sua decisione di rinunciare alla procedura ordinaria. Infine, nessun motivo di interesse pubblico si opponeva a tale rinuncia.

La Corte giunge quindi alla conclusione che questa parte del motivo di ricorso è infondata. (...).»

43. Al tempo stesso, la terza sezione aveva deciso di portare il motivo di ricorso basato sulla condanna del ricorrente all'ergastolo a cognizione del Governo, ponendogli una questione in merito al rispetto dei principi garantiti dall'articolo 7 della Convenzione (Il ricorrente si è visto infliggere, in violazione dell'articolo 7 della

Convenzione, una pena più severa di quella applicabile all'epoca in cui è stato commesso il reato?»). Il dispositivo della decisione parziale dell'8 settembre 2005 così recita:

« Per questi motivi, la Corte, all'unanimità,

Rinvia l'esame del motivo di ricorso del ricorrente relativo all'articolo 7 della Convenzione;

Dichiara il ricorso irricevibile per il resto ».

44. Tuttavia, nella sua decisione finale sulla ricevibilità del 13 maggio 2008, la seconda sezione ha precisato :

« La Corte nota innanzitutto che le doglianze del ricorrente non vertono esclusivamente sulla allegata violazione del principio *nulla poena sine lege*, come sancito dall'articolo 7 della Convenzione, ma riguardano altresì la questione di capire se le disposizioni introdotte con il decreto legge n. 341 del 24 novembre 2000 hanno violato il principio dell'equo processo come garantito dall'articolo 6 § 1 della Convenzione. (...)

La Corte ritiene che, alla luce del complesso delle osservazioni presentate dalle parti, questi motivi di ricorso pongano delle serie questioni di fatto e di diritto che non possono essere risolte in questa fase, ma necessitano di un esame nel merito; ne consegue che le doglianze non possono essere dichiarate manifestamente infondate ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Non è stato rilevato nessun altro motivo di inammissibilità. »

45. Secondo il Governo, le due decisioni sopra citate sono in contraddizione tra loro: il motivo di ricorso basato sull'articolo 6 e relativo al fatto che il ricorrente era stato condannato secondo il rito abbreviato è stato respinto con una decisione avverso la quale non era possibile fare ricorso, fatto questo che si concilia male con l'intenzione della Corte di capire se «le disposizioni introdotte con il decreto-legge n. 341 del 24 novembre 2000 abbiano violato i principi del processo equo ». Inoltre, prima della dichiarazione di ricevibilità, la cancelleria della Corte non aveva posto al Governo nessuna specifica questione in merito al rispetto dell'articolo 6 della Convenzione, questo fatto aveva impedito al Governo di presentare osservazioni dettagliate sulla ricevibilità e sul merito del motivo di ricorso in questione.

46. Alla luce di quello che precede, il Governo ritiene che l'aspetto relativo all'articolo 6 della Convenzione non possa essere oggetto di un esame nel merito.

2. *La risposta del ricorrente*

47. Il ricorrente si oppone alla tesi del Governo. Osserva che la Corte è padrona di qualificare giuridicamente i fatti e può decidere di esaminare le doglianze che le vengono sottoposte secondo il punto di vista di più disposizioni della Convenzione.

3. *La valutazione della Corte*

48. La Grande Camera ricorda in primo luogo che l'ampiezza della sua giurisdizione nelle cause che le vengono sottoposte è delimitata soltanto dalla decisione della camera sulla ricevibilità del ricorso (*Perna c. Italia* [GC], n. 48898/99, § 23, CEDH 2003-V, e *Azinas c. Cipro* [GC], n. 56679/00, § 32, CEDH 2004-III). All'interno del quadro così tracciato, la Grande Camera può trattare qualsiasi questione di fatto o di diritto che

insorga nel corso del procedimento che si svolge innanzi ad essa (vedere, fra molte altre, *Philis c. Grecia (n. 1)*, 27 agosto 1991, § 56, serie A n. 209, e *Guerra e altri c. Italia*, 19 febbraio 1998, § 44 *in fine*, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-I).

49. Ora, nella sua decisione parziale dell'8 settembre 2005 sulla ricevibilità del ricorso, la terza sezione della Corte ha dichiarato irricevibili tre motivi basati sull'articolo 6 della Convenzione e, in particolare, relativi a:

a) l'impossibilità per il ricorrente di incontrare il suo avvocato nei locali riservati a tale scopo;

b) la circostanza per la quale il ricorrente non aveva potuto partecipare all'udienza d'appello;

c) l'affermazione del ricorrente secondo la quale la sua scelta del procedimento con il rito abbreviato, che comportava una rinuncia ad alcuni diritti procedurali, non era stata volontaria.

50. La Grande Camera osserva che nessuno di questi motivi è stato in seguito dichiarato ricevibile e che i timori del Governo al riguardo sono privi di fondamento. Questi aspetti del diritto del ricorrente ad un processo equo non fanno quindi parte della « causa » che le viene sottoposta

51. Tuttavia, è opportuno notare che la decisione parziale dell'8 settembre 2005 menzionava anche un quarto motivo di ricorso basato sull'articolo 6, riguardante la condanna del ricorrente all'ergastolo. La terza sezione della Corte aveva ritenuto che questo motivo « si fondeva con quello relativo all'articolo 7 della Convenzione e doveva essere quindi esaminato secondo il punto di vista di quest'ultimo ».

52. Allo stadio della comunicazione del ricorso, le parti sono state quindi invitate a presentare osservazioni sulla questione di sapere se la condanna del ricorrente all'ergastolo avesse violato l'articolo 7 della Convenzione. Ora, nelle sue osservazioni in risposta a quelle del Governo, il ricorrente ha ulteriormente sviluppato i suoi argomenti relativi alla violazione dei principi del processo equo. In particolare, ha allegato che nel momento in cui aveva optato per il giudizio abbreviato, aveva concluso con lo Stato un accordo con il quale rinunciava ad una parte delle sue garanzie procedurali in cambio, in caso di condanna, della sostituzione della pena dell'ergastolo con una condanna a trenta anni di reclusione. Il mancato rispetto da parte dello Stato di questo accordo era secondo lui incompatibile con l'articolo 6 della Convenzione.

53. La Corte ricorda che ai sensi dell'articolo 32 della Convenzione, la sua competenza « si estende a tutte le questioni riguardanti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che le vengono sottoposte nelle condizioni previste dagli articoli 33, 34 e 47 » e che « in caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la Corte che decide ».

54. Padrona della qualificazione giuridica dei fatti della causa, la Corte non si considera vincolata da quella che viene loro attribuita dai ricorrenti o dai governi. In virtù del principio *jura novit curia*, essa ha ad esempio esaminato d'ufficio più di un motivo di ricorso secondo il punto di vista di un articolo o di un paragrafo non invocato dalle parti, ed anche di una clausola che la Commissione aveva dichiarato irricevibile pur ritenendola sul terreno di un'altra. Un motivo di ricorso si caratterizza con i fatti che denuncia e non con i semplici mezzi o argomenti di diritto invocati (*Powell e Rayner c. Regno Unito*, 21 febbraio 1990, § 29, serie A n. 172, e *Guerra e altri*, cit., § 44).

55. Ne consegue che ritenendo opportuno esaminare se le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 341 del 24 novembre 2000 avessero anche « violato i principi del processo equo come garantiti dall'articolo 6 § 1 della Convenzione », la seconda sezione della Corte si è limitata a fare uso del suo diritto di qualificare il motivo di ricorso del ricorrente e di esaminarlo secondo il punto di vista di più disposizioni della Convenzione. Tale riqualificazione che, tra l'altro, ha tenuto conto dei nuovi argomenti del ricorrente, non può essere considerata arbitraria. Inoltre, dal momento che il motivo di ricorso relativo alla condanna all'ergastolo del ricorrente non è mai stato respinto, essa non contrasta con il principio secondo il quale la decisione di dichiarare irricevibile un motivo è definitiva e non può essere oggetto di ricorso.

56. Infine, per ciò che riguarda l'argomento del Governo secondo il quale ci sarebbe stata violazione del carattere contraddittorio del procedimento innanzi alla Corte (paragrafo 45, *supra*), è opportuno notare che le osservazioni del ricorrente e la decisione finale sulla ricevibilità sono state comunicate al Governo. Quest'ultimo ha quindi avuto, innanzi alla Grande Camera, l'opportunità di presentare qualsiasi argomento per sostenere che il ricorso basato sull'articolo 6 era irricevibile o infondato. A tale proposito, la Grande Camera ricorda che anche dopo la decisione della camera che dichiara ricevibile un ricorso essa può, eventualmente, esaminare le questioni relative alla ricevibilità di quest'ultimo, per esempio ai sensi dell'articolo 35 § 4 *in fine* della Convenzione, che abilita la Corte a « respingere qualsiasi ricorso che considera irricevibile (...) in ogni stato del procedimento », o quando queste questioni sono state unite al merito o ancora quando presentano un interesse nella fase dell'esame di merito (*K. e T. c. Finlandia* [GC], n. 25702/94, §§ 140-141, CEDU 2001-VII, e *Perna*, cit., §§ 23-24). Così, anche nella fase dell'esame di merito, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 del regolamento della Corte, la Grande Camera può ritornare sulla decisione con la quale il ricorso è stato dichiarato ricevibile quando constata che questo avrebbe dovuto essere considerato irricevibile per una delle ragioni elencate nei commi da 1 a 3 dell'articolo 35 della Convenzione (*Azinas*, cit., § 32).

57. Ne consegue che nulla si oppone al fatto che la Grande Camera esamini la causa che le viene sottoposta anche secondo il punto di vista dell'articolo 6 della Convenzione. Si deve quindi respingere l'eccezione sollevata dal Governo.

B. Sulla questione di sapere se la seconda sezione della Corte poteva rimettere la causa alla Grande Camera

58. Il Governo ritiene anche che l'intenzione espressa il 13 maggio 2008 dalla seconda sezione della Corte di rimettere la causa alla Grande Camera si concili male con l'adozione di una decisione finale sulla ricevibilità. Inoltre, quest'ultima decisione sarebbe in contraddizione con la decisione parziale e di natura tale da « pregiudicare la valutazione che la formazione suprema della Corte potrebbe portare sulla causa ».

59. La Corte ricorda che, ai sensi dell'articolo 30 della Convenzione, « se la causa pendente innanzi ad una camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione (...) la camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può rimettere il caso alla Grande camera ». Ora, quando ha espresso la sua intenzione di rimessione, la seconda sezione della Corte non aveva emesso sentenze nel presente ricorso. Inoltre, non spetta alla Grande Camera ritornare sulla questione di sapere se la

causa sollevasse «gravi questioni di interpretazione della Convenzione». Del resto, non si comprende come la decisione di dichiarare il ricorso ricevibile potrebbe «pregiudicare la valutazione» della Grande Camera. A tale proposito, è opportuno ricordare che, come sopra sottolineato, quest'ultima può esaminare le questioni relative alla ricevibilità dei motivi di ricorso che le vengono sottoposti (paragrafo 56, *supra*). Infine, se era del parere che l'intendimento della rimessione non fosse corretto, il Governo avrebbe potuto opporvisi in virtù dell'articolo 30 *in fine* della Convenzione. Ora, dopo aver formulato tale opposizione, il Governo l'ha ritirata spontaneamente (precedente paragrafo 4 *in fine*).

60. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che le decisioni della seconda sezione di dichiarare il ricorso ricevibile e di rimettere il caso alla Grande Camera siano state adottate conformemente alla Convenzione ed al suo regolamento e non pregiudichino affatto l'ulteriore esame della causa.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA CONVENZIONE

61. Il ricorrente ritiene che la sua condanna all'ergastolo abbia violato l'articolo 7 della Convenzione.

Questa disposizione recita:

« 1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno od internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.»

A. L'eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne formulata dal Governo

62. Il Governo reitera l'eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne che aveva sollevato innanzi alla camera. Sostiene che il ricorrente non ha invocato innanzi alla Corte di cassazione il principio di non retroattività della legge penale, ma si è limitato ad affermare che ai reati che gli venivano attribuiti non doveva essere applicata la pena dell'ergastolo.

1. Decisione della camera

63. Nella sua decisione finale del 13 maggio 2008 sulla ricevibilità del ricorso, la seconda sezione della Corte ha respinto l'eccezione preliminare del Governo osservando che nel ricorso per cassazione il ricorrente aveva sostenuto che non poteva essergli inflitta la sanzione dell'ergastolo; inoltre, nel ricorso straordinario per errore di fatto aveva allegato che questa condanna violava gli articoli 6 e 7 della Convenzione. Alla luce di queste considerazioni, la camera ha concluso che il ricorrente aveva sollevato dinanzi alla Corte di cassazione, almeno in sostanza, i motivi di ricorso che intendeva

formulare in seguito a livello internazionale e che aveva fatto un uso normale dei ricorsi chi gli erano sembrati efficaci.

2. Argomenti delle parti

a) Il Governo

64. Il Governo osserva in primo luogo che, nella sua decisione parziale dell'8 settembre 2005 sulla ricevibilità del ricorso, la terza sezione, riassumendo gli argomenti del ricorrente quanto alla allegata violazione dell'articolo 7 della Convenzione, si era espressa come segue:

« Dopo aver affermato che nella fattispecie la procura non ha neanche potuto fare appello perché l'articolo 443 del codice di procedura penale attribuisce questa possibilità soltanto a seguito di condanna da parte del giudice delle indagini preliminari dopo modifica del capo d'accusa, il ricorrente - che nel suo ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'assise d'appello su questo punto non ha presentato mezzi - nota che alla fine è stato condannato ad una pena che non era prevista al momento in cui ha accettato di essere giudicato secondo il rito abbreviato.. »

65. Secondo il Governo, non si capisce come il ricorrente abbia potuto sollevare « almeno in sostanza » il suo motivo di ricorso relativo all'articolo 7 se non ha presentato mezzi di cassazione in merito al fatto che gli era stata inflitta una pena più grave di quella prevista al momento in cui aveva accettato di essere giudicato secondo il rito abbreviato. Respingendo l'eccezione di mancato esaurimento, la seconda sezione avrebbe quindi contraddetto la constatazione fatta dalla terza sezione nella sua decisione parziale.

66. Inoltre, gli argomenti invocati dal ricorrente innanzi alla Corte di cassazione attenevano alla natura dei fatti che gli venivano ascritti, alle modalità con cui erano stati commessi i delitti, alle circostanze aggravanti o attenuanti, al suo stato di salute fisica e psichica. Si trattava quindi di elementi che non avevano alcun nesso con la presunta ingiusta applicazione del decreto-legge n. 341 del 2000. Lo stesso vale per quello che riguarda il ricorso straordinario per errore di fatto introdotto dal ricorrente che verteva, essenzialmente, sulla presunta illegittimità della decisione che lo giudicava in contumacia in appello. Il ricorrente ha invece dimenticato di invocare innanzi all'alta giurisdizione italiana l'articolo 2 comma 3 del CP, ai sensi del quale, se la legge vigente al momento in cui il reato è stato commesso e le leggi successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'accusato (paragrafo 32, *supra*).

b) Il ricorrente

67. Il ricorrente concorda con la decisione della camera.

3. Valutazione della Corte

a) Principi generali

68. La Corte ricorda che la regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interne si propone di fornire agli Stati contraenti l'opportunità di prevenire o di correggere le violazioni allegate contro di loro prima che queste le vengano sottoposte (si veda, fra molte altre, *Remli c. Francia*, 23 aprile 1996, § 33, *Recueil* 1996-II, e *Selmouni c. Francia* [GC], n. 25803/94, § 74, CEDU 1999-V). Questa regola si basa sull'ipotesi, oggetto dell'articolo 13 della Convenzione – e con il quale essa presenta strette affinità –, che l'ordinamento interno offra un ricorso effettivo per quanto riguarda la violazione allegata (*Kudła c. Polonia* [GC], n. 30210/96, § 152, CEDU 2000-XI). In questo modo essa costituisce un aspetto importante del principio che vuole che il meccanismo di salvaguardia instaurato dalla Convenzione assuma un carattere sussidiario rispetto ai sistemi nazionali di tutela dei diritti dell'uomo (*Akdivar e altri c. Turchia*, 16 settembre 1996, § 65, *Recueil* 1996-IV).

69. La regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interne deve essere applicata con una certa elasticità e senza eccessivi formalismi. Al tempo stesso, essa obbliga, per principio, a sollevare innanzi alle giurisdizioni nazionali competenti, almeno in sostanza, nelle forme e nei termini prescritti dal diritto interno, i motivi che in seguito si intende far valere a livello internazionale (si veda, fra molte altre, *Fressoz e Roire c. Francia* [GC], n. 29183/95, § 37, CEDU 1999-I, e *Azinas*, cit., § 38).

70. Tuttavia, l'obbligo derivante dall'articolo 35 si limita a quello di fare un uso normale dei ricorsi verosimilmente effettivi, sufficienti e accessibili (*Sofri e altri c. Italia* (dec.), n. 37235/97, CEDU 2003-VIII). In particolare, la Convenzione prescrive soltanto l'esaurimento dei ricorsi che siano al tempo stesso relativi alle violazioni incriminate, disponibili e adeguati. Essi devono esistere con un sufficiente grado di certezza non soltanto in teoria ma anche in pratica, senza che manchino loro l'effettività e l'accessibilità volute (*Dalia c. Francia*, 19 febbraio 1998, § 38, *Recueil* 1998-I). Inoltre, secondo i « principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti », alcune particolari circostanze possono dispensare il ricorrente dall'obbligo di esaurire le vie di ricorso interne per lui disponibili (*Aksoy c. Turchia*, 18 dicembre 1996, § 52, *Recueil* 1996-VI). Tuttavia, il semplice fatto di nutrire dubbi sulle prospettive di un esito positivo di un dato ricorso, che non è con ogni evidenza votato all'insuccesso, non costituisce una valida ragione per giustificare la mancata utilizzazione di ricorsi interni (*Brusco c. Italia* (dec.), n. 69789/01, CEDU 2001-IX, e *Sardinias Albo c. Italia* (dec.), n. 56271/00, CEDU 2004-I).

71. Infine, l'articolo 35 § 1 della Convenzione prevede una ripartizione dell'onere della prova. Per quanto riguarda il Governo, quando eccepisce il mancato esaurimento, deve convincere la Corte che il ricorso era effettivo e disponibile sia in teoria che in pratica all'epoca dei fatti, ossia che era accessibile, era possibile offrire al ricorrente la correzione di quanto contestato nei suoi motivi di ricorso e presentava ragionevoli prospettive di un esito positivo (*Akdivar et altri*, succitata, § 68, e *Sejdovic c. Italia* [GC], n. 56581/00, § 46, CEDU 2006-II).

b) Applicazione di questi principi al caso di specie

72. La Corte rileva innanzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dal Governo (paragrafi 64-65, *supra*), nella sua decisione parziale sulla ricevibilità del ricorso, la terza sezione non ha esaminato anticipatamente la questione di sapere se vi era stato esaurimento delle vie di ricorso interne. In effetti, nell'esposizione degli argomenti del ricorrente secondo il punto di vista dell'articolo 7 della Convenzione, essa si è limitata a fare una breve osservazione sulla mancanza di mezzi di ricorso su un punto specifico. E' anche opportuno notare che essa ha di fatto deciso di portare questo motivo di ricorso a conoscenza del Governo. Questa decisione non si concilia con la tesi del Governo per la quale questo motivo di ricorso sarebbe da respingere per il mancato rispetto degli obblighi derivanti dall'articolo 35 § 1 della Convenzione.

73. Per quanto riguarda la questione di sapere se vi sia stato esaurimento, la Corte osserva che, nel suo appello contro la condanna in primo grado, il ricorrente ha domandato a titolo principale di essere prosciolto per mancanza dell'elemento intenzionale nel suo comportamento o per incapacità di intendere e di volere al momento in cui ha commesso i reati. A titolo sussidiario, ha chiesto una riduzione di pena (paragrafo 16, *supra*). Nel suo ricorso per cassazione, ha contestato di essere stato condannato in contumacia, ha reiterato i suoi argomenti relativi alla mancanza di dolo ed al suo stato mentale, ha contestato una circostanza aggravante e domandato che gli fossero concesse le circostanze attenuanti (paragrafi 22-23, *supra*).

74. Secondo la Corte, il ricorrente ha presentato, nelle forme previste dal diritto italiano, i mezzi tesi a sostenere, tra l'altro, che la pena che gli era stata inflitta era eccessiva. Non ha invece contestato, nel suo appello o nel suo ricorso per cassazione, la presunta applicazione retroattiva del decreto-legge n. 341 del 2000. Il Governo lo sottolinea a giusto titolo (paragrafo 66, *supra*). È vero che alcuni argomenti tesi a sostenere che l'applicazione a suo sfavore del citato decreto-legge violava gli articoli 6 e 7 della Convenzione sono stati presentati dall'interessato nell'ambito del suo ricorso straordinario per errore di fatto (paragrafo 25, *supra*); resta comunque il fatto che quest'ultimo è una via di ricorso tesa ad ottenere, a titolo eccezionale, la riapertura di una procedura terminata con una decisione diventata definitiva in virtù di un manifesto errore di fatto commesso dalla Corte di cassazione. Non permetteva quindi di poter rimediare alle doglianze del ricorrente fondate sulla incompatibilità tra le disposizioni del decreto-legge n. 341 del 2000 ed i suoi diritti convenzionali (si veda, *mutatis mutandis*, *Çinar c. Turchia* (dec.), n° 28602/95, 13 novembre 2003).

75. Resta tuttavia da verificare se eventuali mezzi di appello o di cassazione che il ricorrente avrebbe potuto formulare in merito alla presunta applicazione retroattiva della sanzione dell'ergastolo ed alle sue ripercussioni negative sull'equità della procedura avessero delle probabilità di successo. A tale proposito, il decreto-legge n. 341 del 2000 aveva forza di legge nel sistema giuridico italiano e i giudici d'appello e di cassazione dovevano applicarlo ai procedimenti pendenti innanzi ad essi. Occorre anche ricordare che, nel citato sistema, un individuo non può accedere direttamente alla Corte costituzionale per invitarla a verificare la costituzionalità di una legge: soltanto l'autorità giudiziaria che giudica il merito di una causa ha la facoltà di adirla, su richiesta di una delle parti o d'ufficio. Pertanto, tale domanda non può costituire

un ricorso di cui la Convenzione esige l'esaurimento (*Brozicek c. Italia*, 19 dicembre 1989, § 34, serie A n. 167, e *C.I.G.L. e Cofferati c. Italia*, n. 46967/07, § 48, 24 febbraio 2009).

76. La Corte osserva che il Governo sostiene che il ricorrente avrebbe potuto invocare l'articolo 2 comma 3 del CP, che sancisce il principio della retroattività della legge penale più favorevole all'accusato (paragrafi 32 e 66, *supra*). Tuttavia, pur volendo supporre che tale principio potesse essere applicato alle disposizioni del CPP, è opportuno notare che il succitato articolo 2 è soltanto una disposizione di una legge ordinaria contenuta in un codice adottato nel 1930. Nel diritto italiano, le leggi più recenti possono, in linea generale, derogare alle leggi anteriori. Ora, il Governo non ha allegato che tale regola non dovesse essere applicata al caso di specie e ha omesso di spiegare perché una nuova legge successiva, quale il decreto-legge n. 341 del 2000, non potesse legittimamente derogare all'articolo 2 del CP. Inoltre, non ha prodotto alcun esempio di casi in cui questa norma sarebbe stata invocata con esito positivo in una situazione simile a quella del ricorrente. Il Governo non ha neanche provato che era possibile ottenere la non applicazione del decreto-legge in questione in ragione della sua eventuale incompatibilità con la Convenzione.

77. Alla luce di quello che precede, la Corte ritiene che il Governo non abbia dimostrato che i ricorsi di cui il ricorrente si sarebbe potuto avvalere per contestare l'applicazione del decreto-legge n. 341 del 2000 avessero probabilità di successo.

78. Ne consegue che l'eccezione preliminare del mancato esaurimento del Governo non può essere accolta.

B. Il merito del motivo di ricorso

1. Argomenti delle parti

79. Il ricorrente sostiene che l'articolo 7 della Convenzione è stato violato per tre diverse ragioni, esposte qui di seguito.

a) Presunta applicazione retroattiva della legge penale

i) Tesi del ricorrente

80. Il ricorrente nota in primo luogo che, secondo la giurisprudenza interna (vedere Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza del 6 marzo 1992 *Merletti*), l'articolo 442 del CPP, che indica la pena da infliggere in caso di adozione della procedura con rito abbreviato, nonostante il suo inserimento nel CPP, è una disposizione di diritto penale materiale. In effetti, a differenza delle norme esaminate dalla Grande Camera nella causa *Kafkaris c. Cipro* (n. 21906/04, 12 febbraio 2008), questa clausola non avrebbe ad oggetto la procedura di esecuzione della pena, ma la determinazione di quest'ultima. Dovrebbe quindi essere considerata come una « legge penale » nel senso dell'articolo 7 della Convenzione.

81. Il ricorrente sottolinea che l'ultima udienza innanzi al GUP di Roma è iniziata il 24 novembre 2000 alle ore 10:19 (paragrafo 12, *supra*). Il GUP ha pronunciato la sua sentenza immediatamente dopo l'udienza. Lo stesso giorno, è stato pubblicato sulla

Gazzetta ufficiale ed è entrato in vigore il decreto-legge n. 341. La Gazzetta ufficiale è apparsa nel pomeriggio (paragrafo 33, *supra*). Il ricorrente deduce che, quando il GUP ha pronunciato la sua sentenza, il decreto-legge n. 341 del 2000 non era ancora in vigore e non poteva essere conosciuto.

82. Il ricorrente ritiene quindi di essere stato vittima di un'applicazione retroattiva della legge penale, in quanto è stato dapprima condannato a 30 anni di reclusione poi, in applicazione del decreto-legge n. 341 del 2000, alla pena dell'ergastolo.

ii) Argomenti del Governo

83. Il Governo si oppone a questa tesi, ricordando che l'articolo 7 della Convenzione si limita a vietare qualsiasi applicazione retroattiva del diritto penale rispetto « al momento in cui il reato è stato commesso ». Osserva che le disposizioni del CP che puniscono i reati per i quali è stato condannato il ricorrente non sono state modificate dopo il 2 settembre 1999, data in cui sono stati commessi i crimini. In particolare nota che questi crimini erano punibili con l'ergastolo con isolamento diurno e che la pena imposta dalle autorità giudiziarie nazionali non ha superato questo limite.

84. Quanto alle disposizioni del CPP, queste non dovrebbero essere comprese nella nozione di « pena » nel senso dell'articolo 7. In effetti, sarebbe inadeguato permettere ad una persona di valutare le conseguenze del crimine che potrebbe commettere calcolando anche le riduzioni di pena di cui potrebbe beneficiare in funzione delle sue scelte procedurali. Tale approccio impedirebbe di modificare il CPP. Il principio *nullum crimen sine lege* riguarda soltanto le norme di diritto penale materiale, mentre le norme procedurali sono normalmente retroattive perché sono disciplinate dal principio *tempus regit actum*. Concludere diversamente significherebbe accordare una riduzione di pena in seguito ad ogni abrogazione o modificazione delle norme del CPP. Peraltro, la circostanza per la quale, a differenza dell'articolo 6, che si applica alla « materia penale », l'articolo 7 della Convenzione si riferisce al « reato », dimostrerebbe che quest'ultima disposizione riguarda unicamente il diritto penale e non le norme di procedura.

85. Ad ogni modo, nel caso di specie non vi sarebbe stata alcuna applicazione retroattiva delle norme procedurali a scapito del ricorrente. Il Governo osserva al riguardo che nel momento in cui sono stati commessi i crimini (2 settembre 1999), la legge non prevedeva la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato quando i fatti ascritti erano puniti con l'ergastolo. Questa possibilità è stata introdotta soltanto con la legge n. 479 del 16 dicembre 1999. Poiché la ragion d'essere del principio sancito dall'articolo 7 della Convenzione è quella di far conoscere al delinquente gli atti che coinvolgono la sua responsabilità penale e le pene alle quali si espone, sarebbe inaccettabile che un individuo possa prendere decisioni in materia di commissione di crimini avuto anche riguardo agli sviluppi successivi a quelli del reato.

b) Allegata violazione del principio di retroattività della legge penale più mite

i) Tesi del ricorrente

86. Il ricorrente sostiene che l'articolo 7 della Convenzione garantisce non soltanto la non retroattività della legge penale, ma anche il principio -previsto in modo esplicito dall'articolo 15 del Patto delle Nazioni Unite relativo ai diritti civili e politici,

dall'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 9 della Convenzione americana relativa ai diritti dell'uomo (paragrafi 35-37, *supra*) - secondo il quale, se la legge in vigore al momento in cui è stato commesso il reato e le leggi successive sono diverse, occorre applicare quella più favorevole all'accusato. Pertanto, questa disposizione sarebbe violata ogni volta che i tribunali applicano una pena più severa di quella prevista dalla legge in vigore in un qualsiasi momento compreso tra la commissione del reato e la pronuncia della sentenza. Su questo punto il ricorrente fa riferimento all'opinione dissenziente del giudice Popović allegata alla sentenza *Achour c. Francia* ([GC], n. 67335/01, CEDU 2006-..).

87. L'interessato sottolinea che nel caso di specie, il CPP, come modificato dalla legge n. 479 del 1999, a partire dal 2 gennaio 2000 prevedeva che, quando il rito abbreviato veniva adottato per reati punibili con l'ergastolo (con o senza isolamento), questa pena fosse sostituita con 30 anni di reclusione. Tuttavia, il decreto-legge n. 341 del 2000 ha introdotto una modifica della sanzione, sfavorevole all'accusato, che imponeva di infliggere l'ergastolo senza isolamento. Pertanto, a seguito di un ricorso per cassazione del procuratore generale, la pena pronunciata in prima istanza è stata aggravata e trasformata in ergastolo. Questa sanzione non era prevista dalla legge in vigore al momento in cui l'accusato ha accettato di essere giudicato secondo il rito abbreviato.

88. Il ricorrente ritiene che l'applicazione retroattiva di una disposizione che prevede una « pena più severa » non può essere giustificata con la circostanza che il legislatore italiano ha qualificato il decreto-legge n. 341 del 2000 come « legge di interpretazione autentica ». Concludere diversamente sarebbe incompatibile con il principio della preminenza del diritto. Inoltre, il decreto-legge in questione non avrebbe fornito alcuna interpretazione del CPP, le cui disposizioni erano chiare; queste erano interpretate in modo tale che i termini « condanna all'ergastolo » indicassero qualsiasi pena detentiva a vita, con o senza isolamento diurno. In realtà, il legislatore sarebbe ricorso ad un sotterfugio per modificare le norme che disciplinano la determinazione della pena nell'ambito del rito abbreviato. Ciò sarebbe dimostrato da numerose critiche di cui il decreto-legge n. 341 è stato oggetto al momento della sua conversione in legge.

ii) Argomenti del Governo

89. Il Governo si oppone a questa tesi. Esso ricorda che, a differenza dell'articolo 15 del Patto delle Nazioni Unite relativo ai diritti civili e politici, l'articolo 7 della Convenzione non enuncia il diritto ad un'applicazione retroattiva della legge penale più mite.

c) Allegata mancanza di chiarezza della legge in base alla quale è stata inflitta la pena dell'ergastolo

i) Tesi del ricorrente

90. Il ricorrente osserva che se si accettasse la tesi del Governo secondo la quale l'articolo 442 del CPP, come modificato dalla legge n. 479 del 1999, era una disposizione poco chiara che necessitava di una interpretazione ufficiale, si dovrebbe concludere per una violazione della Convenzione per mancanza di chiarezza e prevedibilità della legge penale. Questo sarebbe provato dalla circostanza che, nel suo

caso, il GUP ha interpretato questo testo nel senso che la pena da infliggere era quella di 30 anni di reclusione, mentre la corte d'assise d'appello, grazie « alla interpretazione autentica » fornita dal Governo, ha ritenuto che bisognasse applicare l'ergastolo.

ii) Argomenti del Governo

91. Il Governo ritiene che il decreto-legge n. 341 del 2000 era una vera legge di interpretazione, ossia un testo teso a risolvere una questione controversa in diritto interno, sulla quale le autorità giudiziarie nazionali avevano deciso in maniera diversa.

2. Valutazione della Corte

a) Interpretazione dell'articolo 7 della Convenzione nella giurisprudenza della Corte

i) Principio nullum crimen, nulla poena sine lege

92. La garanzia sancita dall'articolo 7, elemento sostanziale della preminenza del diritto, occupa un posto fondamentale nel sistema di tutela della Convenzione, come dimostra il fatto che l'articolo 15 non prevede alcuna deroga ad essa in tempo di guerra o di altro pericolo pubblico. Come deriva dal suo oggetto e dal suo scopo, essa deve essere interpretata e applicata in modo da garantire una protezione effettiva contro le azioni penali, le condanne e le sanzioni arbitrarie (*S.W. e C.R. c. Regno Unito*, 22 novembre 1995, § 34 e § 32 rispettivamente, serie A nn. 335-B e 335-C, e *Kafkaris*, già cit., § 137).

93. L'articolo 7 § 1 della Convenzione non si limita a vietare l'applicazione retroattiva del diritto penale a svantaggio dell'imputato. Esso sancisce anche, più in generale, il principio della legalità dei delitti e delle pene (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). Se, in particolare, è vietato estendere il campo di applicazione dei reati esistenti a fatti che, precedentemente, non costituivano dei reati, esso impone inoltre di non applicare la legge penale in maniera estensiva a svantaggio dell'imputato, ad esempio per analogia (v., tra le altre, *Coëme e altri c. Belgio*, nn. 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 e 33210/96, § 145, CEDU 2000-VII).

94. Ne consegue che la legge deve definire chiaramente i reati e le pene che li reprimono. Questa condizione è soddisfatta quando la persona sottoposta a giudizio può sapere, a partire dal testo della disposizione pertinente e, se necessario, con l'aiuto dell'interpretazione che ne viene data dai tribunali, quali atti e omissioni implicano la sua responsabilità penale (*Kokkinakis c. Grecia*, 25 maggio 1993, § 52, serie A n. 260-A, *Achour*, già cit., § 41, e *Sud Fondi Srl e altri c. Italia*, n. 75909/01, § 107, 20 gennaio 2009).

95. La Corte ha dunque il compito di assicurarsi che, nel momento in cui un imputato ha commesso l'atto che ha dato luogo all'azione penale e alla condanna, esisteva una disposizione legale che rendeva l'atto punibile, e che la pena imposta non ha superato i limiti fissati da tale disposizione (*Coëme e altri*, già cit., § 145, e *Achour*, già cit., § 43).

ii) *Nozione di «pena»*

96. La nozione di «pena» contenuta nell'articolo 7 § 1 della Convenzione possiede, come quella di «diritti e obblighi di natura civile» e di «accusa in materia penale» di cui all'articolo 6 § 1, una portata autonoma (v., in particolare, per quanto riguarda i «diritti di natura civile», *X c. Francia*, 31 marzo 1992, § 28, serie A n. 234-C, e, per quanto riguarda le «accuse in materia penale», *Demicoli c. Malta*, 27 agosto 1991, § 31, serie A n. 210). Per rendere efficace la tutela offerta dall'articolo 7, la Corte deve rimanere libera di andare oltre le apparenze e di valutare essa stessa se una particolare misura si traduca nel merito in una «pena» ai sensi di tale disposizione (*Welch c. Regno Unito*, 9 febbraio 1995, § 27, serie A n. 307-A).

97. Il testo dell'articolo 7 § 1, seconda frase, indica che il punto di partenza di qualsiasi valutazione dell'esistenza di una pena consiste nel determinare se la misura in questione viene imposta a seguito di una condanna per un «reato». Altri elementi possono essere giudicati pertinenti al riguardo: la natura e lo scopo della misura in questione, la sua qualificazione nel diritto interno, le procedure associate alla sua adozione, nonché la sua gravità (*Welch*, cit., § 28).

98. Nella loro giurisprudenza la Commissione e la Corte hanno stabilito una distinzione tra una misura che costituisce in sostanza una «pena» e una misura relativa all'«esecuzione» o all'«applicazione» della «pena». In virtù di tale distinzione, una misura emessa allo scopo di rinviare una pena o di disporre un cambiamento nel sistema di liberazione condizionale non fa parte integrante della «pena» ai sensi dell'articolo 7 (*Kafkaris*, cit., § 142).

iii) *Prevedibilità della legge penale*

99. La nozione di «diritto» («*law*») utilizzata nell'articolo 7 corrisponde a quella di «legge» che compare in altri articoli della Convenzione; essa comprende il diritto di origine sia legislativa che giurisprudenziale ed implica delle condizioni qualitative, tra cui quella dell'accessibilità e della prevedibilità (*Kokkinakis*, cit., §§ 40-41, *Cantoni c. Francia*, 15 novembre 1996, § 29, *Recueil* 1996-V, *Coëme e altri*, già cit., § 145, e *E.K. c. Turchia*, n. 28496/95, § 51, 7 febbraio 2002).

100. Anche a causa del carattere generale delle leggi, il testo di queste ultime non può presentare una precisione assoluta. Una delle tecniche-tipo di regolamentazione consiste nel ricorrere a categorie generali piuttosto che a liste esaustive. Molte leggi si servono anche, per forza di cose, di formule più o meno vaghe la cui interpretazione e applicazione dipendono dalla pratica (*Cantoni*, già cit., § 31, e *Kokkinakis*, già cit., § 40). Pertanto, in qualsiasi ordinamento giuridico, per quanto chiaro possa essere il testo di una disposizione di legge, ivi compresa una disposizione di diritto penale, esiste inevitabilmente un elemento di interpretazione giudiziaria. Bisognerà sempre chiarire i punti oscuri e adattarsi ai cambiamenti di situazione. Inoltre, la certezza, benché fortemente auspicabile, è spesso accompagnata da un'eccessiva rigidità; il diritto deve invece sapersi adattare ai cambiamenti di situazione.

101. La funzione decisionale affidata alle giurisdizioni serve precisamente a dissipare i dubbi che potrebbero sussistere per quanto riguarda l'interpretazione delle norme (*Kafkaris*, già cit., § 141). Del resto è solidamente stabilito nella tradizione giuridica degli Stati parte alla Convenzione che la giurisprudenza, in quanto fonte di diritto, contribuisce necessariamente all'evoluzione progressiva del diritto penale (*Kruslin c.*

Francia, 24 aprile 1990, § 29, serie A n. 176-A). Non si può interpretare l'articolo 7 della Convenzione nel senso che esso vieta la graduale chiarificazione delle norme in materia di responsabilità penale mediante l'interpretazione giudiziaria da una causa all'altra, a condizione che il risultato sia coerente con la sostanza del reato e ragionevolmente prevedibile (*Streletz, Kessler e Krenz c. Germania* [GC], n. 34044/96, 35532/97 e 44801/98, § 50, CEDU 2001-II).

102. La portata della nozione di prevedibilità dipende in larga misura dal contenuto del testo in questione, dall'ambito che esso ricopre e dalla qualità dei suoi destinatari. La prevedibilità di una legge non si oppone a che la persona interessata sia portata a ricorrere a consigli illuminati per valutare, a un livello ragionevole nelle circostanze della causa, le conseguenze che possono derivare da un atto determinato (*Achour*, cit., § 54).

103. Nel 1978 la Commissione europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che, a differenza dell'articolo 15 § 1 *in fine* del Patto delle Nazioni Unite relativo ai diritti civili e politici, l'articolo 7 della Convenzione non sanciva il diritto di beneficiare dell'applicazione di una pena meno severa prevista da una legge posteriore al reato (*X c. Germania*, n. 7900/77, decisione della Commissione del 6 marzo 1978, *Décisions et Rapports* (DR) 13, pp. 70-72). Pertanto, essa ha dichiarato manifestamente infondato il motivo di ricorso di un ricorrente che affermava che, dopo la loro perpetrazione, una parte dei reati di cui era imputato erano stati oggetto di una depenalizzazione. Questa giurisprudenza è stata ripresa dalla Corte, che ha ricordato che l'articolo 7 non prevede il diritto all'applicazione di una legge penale più favorevole (*Le Petit c. Regno Unito* (dec.), n. 35574/97, 5 dicembre 2000, e *Zaprianov c. Bulgaria* (dec.), n. 41171/98, 6 marzo 2003).

104. Senza che la Corte sia formalmente tenuta a seguire le proprie decisioni anteriori, è nell'interesse della sicurezza giuridica, della prevedibilità e dell'eguaglianza davanti alla legge che essa non si discosta senza un valido motivo dai propri precedenti (v., ad esempio, *Chapman c. Regno Unito* [GC], n. 27238/95, § 70, CEDU 2001-I). Tuttavia, poiché la Convenzione è anzitutto un meccanismo di tutela dei diritti dell'uomo, la Corte deve tenere conto dell'evoluzione della situazione nello Stato convenuto e negli Stati contraenti in generale e reagire, ad esempio, al consenso che potrebbe emergere per quanto riguarda il livello di protezione da raggiungere (v., tra le altre, *Cossey c. Regno Unito*, 27 settembre 1990, § 35, serie A n. 184, e *Stafford c. Regno Unito* [GC], n. 46295/99, §§ 67-68, CEDU-2002-IV). È di fondamentale importanza che la Convenzione venga interpretata e applicata in modo tale da renderne le garanzie concrete e effettive, e non teoriche e illusorie. Se la Corte non adottasse un approccio dinamico ed evolutivo, un tale atteggiamento rischierebbe di ostacolare qualsiasi riforma o miglioramento (*Stafford*, cit., § 68, e *Christine Goodwin c. Regno Unito* [GC], n. 28957/95, § 74, CEDU 2002-VI).

105. La Corte considera che è trascorso molto tempo da quando è stata pronunciata la decisione *X c. Germania* sopra citata e che, durante questo tempo, sono intervenuti importanti sviluppi a livello internazionale. In particolare, oltre all'entrata in vigore della Convenzione americana relativa ai diritti dell'uomo, il cui articolo 9 sancisce la retroattività della legge prevedendo l'applicazione di una pena meno severa eventualmente decretata dopo la perpetrazione del reato (paragrafo 36, *supra*), è opportuno segnalare la proclamazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

europea. Il testo dell'articolo 49 § 1 di quest'ultima si discosta – e ciò non può che essere deliberato (si veda, *mutatis mutandis*, *Christine Goodwin*, cit., § 100 *in fine*) – da quello dell'articolo 7 della Convenzione in quanto precisa che «se, posteriormente a tale reato, la legge prevede una pena più lieve, quest'ultima dovrà essere applicata» (paragrafo 37, *supra*). Nella causa *Berlusconi e altri*, la Corte di giustizia delle Comunità europee, la cui giurisprudenza è stata confermata dalla Corte di cassazione francese (paragrafo 39, *supra*), ha ritenuto che questo principio facesse parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (paragrafo 38, *supra*). Infine, l'applicabilità della legge penale meno severa è stata iscritta nello statuto della Corte penale internazionale e affermata nella giurisprudenza del TPIY (paragrafi 40 e 41, *supra*).

106. La Corte ne deduce che, dalla decisione *X c. Germania*, si è progressivamente formato un consenso a livello europeo e internazionale per considerare che l'applicazione della legge penale che prevede una pena meno severa, anche posteriormente alla perpetrazione del reato, è divenuta un principio fondamentale del diritto penale. È altresì significativo che la legislazione dello Stato interessato riconosca questo principio dal 1930 (si veda l'articolo 2 § 3 del CP, citato al paragrafo 32, *supra*).

107. Certo, l'articolo 7 della Convenzione non fa espressamente menzione dell'obbligo, per gli Stati contraenti, di far beneficiare l'imputato di un cambiamento legislativo intervenuto dopo la perpetrazione del reato. È proprio sulla base di questo argomento, legato al testo della Convenzione, che la Commissione ha rigettato il motivo di ricorso del ricorrente nella causa *X c. Germania*. Tuttavia, tenuto conto degli sviluppi sopra menzionati, la Corte non può considerare questo argomento come determinante. Del resto, essa osserva che vietando di infliggere una «pena più severa di quella che era applicabile nel momento in cui è stato commesso il reato», il paragrafo 1 *in fine* dell'articolo 7 non esclude che l'imputato possa beneficiare di una pena meno grave, prevista dalla legislazione posteriore al reato.

108. Agli occhi della Corte, è coerente con il principio della preminenza del diritto, di cui l'articolo 7 costituisce un elemento essenziale, aspettarsi che il giudice di merito applichi ad ogni atto punibile la pena che il legislatore ritiene proporzionata. Infliggere una pena più severa solo perché essa era prevista al momento della perpetrazione del reato si tradurrebbe in una applicazione a svantaggio dell'imputato delle norme che regolano la successione delle leggi penali nel tempo. Ciò equivarrebbe inoltre a ignorare i cambiamenti legislativi favorevoli all'imputato intervenuti prima della sentenza e continuare a infliggere pene che lo Stato e la collettività che esso rappresenta considerano ormai eccessive. La Corte osserva che l'obbligo di applicare, tra molte leggi penali, quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato, si traduce in una chiarificazione delle norme in materia di successione delle leggi penali, il che soddisfa a un altro elemento fondamentale dell'articolo 7, ossia quello della prevedibilità delle sanzioni.

109. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che sia necessario ritornare sulla giurisprudenza stabilita dalla Commissione nella causa *X c. Germania* e considerare che l'articolo 7 § 1 della Convenzione non sancisce solo il principio della irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche, e implicitamente, il principio della retroattività della legge penale meno severa. Questo principio si traduce nella norma secondo cui, se la legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali

posteriori adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato.

c) Sulla questione di stabilire se l'articolo 442 del CPP contiene delle disposizioni di diritto penale materiale

110. La Corte ricorda che le norme in materia di retroattività contenute nell'articolo 7 della Convenzione si applicano solo alle disposizioni che definiscono i reati e le pene che li reprimono; in compenso, in altre cause, la Corte ha ritenuto ragionevole l'applicazione, da parte dei giudici interni, del principio *tempus regit actum* per quanto riguarda le norme processuali (v., a proposito di una nuova regolamentazione dei termini per la presentazione di un ricorso, *Mione c. Italia* (dec.), n. 7856/02, 12 febbraio 2004, e *Rasnik c. Italia* (dec.), n. 45989/06, 10 luglio 2007; v. anche *Martelli c. Italia* (dec.), n. 20402/03, 12 aprile 2007, relativa all'attuazione di una legge contenente nuove norme in materia di valutazione delle prove, e *Coëme e altri*, già cit., §§ 147-149, relativa all'applicazione immediata ai procedimenti in corso delle leggi di modifica delle norme in materia di prescrizione). È dunque opportuno determinare se il testo che nel caso di specie è stato oggetto delle modifiche legislative controverse, ossia l'articolo 442 § 2 del CPP, contenesse delle disposizioni di diritto penale materiale, in particolare delle disposizioni che influiscono sulla severità della pena da infliggere.

111. La Corte osserva che l'articolo 442 sopra citato fa parte del CPP, le cui disposizioni regolano normalmente la procedura da seguire per perseguire e giudicare i reati. Tuttavia, la qualifica nel diritto interno del testo di legge interessato non può essere determinante. In effetti, se è vero che gli articoli 438 e 441 - 443 del CPP descrivono il campo di applicazione e le fasi processuali del giudizio abbreviato, rimane comunque il fatto che il paragrafo 2 dell'articolo 442 è interamente dedicato alla severità della pena da infliggere quando il processo si è svolto secondo questa procedura semplificata. In particolare, all'epoca in cui il ricorrente ha commesso i reati, tale disposizione prevedeva che, in caso di condanna, la pena fissata dal giudice era ridotta di un terzo. La legge n. 479 del 1999, entrata in vigore prima dell'udienza preliminare del processo del ricorrente, ha poi precisato che la pena dell'ergastolo era sostituita da quella della reclusione di anni trenta (paragrafo 29, *supra*).

112. Senza alcun dubbio le sanzioni menzionate all'articolo 442 § 2 del CPP sono state imposte a seguito di una condanna per un «reato» (*Welch*, cit., § 28), erano definite «penali» nel diritto interno ed avevano uno scopo al tempo stesso repressivo e dissuasivo. Inoltre, esse costituivano la «pena» inflitta per i fatti ascritti all'imputato, e non delle misure riguardanti l'«esecuzione» o l'«applicazione» di quest'ultima (*Kafkaris*, cit., § 142).

113. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che l'articolo 442 § 2 del CPP sia una disposizione di diritto penale materiale riguardante la severità della pena da infliggere in caso di condanna secondo il rito abbreviato. Essa ricade dunque nel campo di applicazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 7 § 1 della Convenzione.

d) Sulla questione di stabilire se il ricorrente ha beneficiato dell'applicazione della legge penale meno severa.

114. Il ricorrente non contesta che, al momento in cui ha commesso i reati (il 2 settembre 1999), i fatti ascrittigli erano punibili con la pena dell'ergastolo con

isolamento diurno e che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 176 del 1991 (paragrafo 28, *supra*), questa circostanza impediva l'adozione del giudizio abbreviato.

115. Tuttavia, questo ostacolo è stato soppresso quattro mesi dopo, il 2 gennaio 2000, quando il procedimento penale intentato contro il ricorrente era pendente nella fase delle indagini preliminari, grazie all'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999. Come osservato in precedenza, l'articolo 30 di tale legge ha modificato l'articolo 442 del CPP, per indicare che, in caso di condanna all'esito di un processo tenuto secondo il giudizio abbreviato, «la pena dell'ergastolo è sostituita con quella della reclusione di anni trenta» (paragrafo 29, *supra*). Considerato il fatto che, su richiesta del ricorrente, il GUP ha poi accettato di applicare il giudizio abbreviato (paragrafi 11 e 12, *supra*), la Corte ritiene che l'articolo 30 della legge n. 479 del 1999 si traduce in una disposizione penale posteriore che prevede una pena meno severa. L'articolo 7 della Convenzione, così come interpretato nella presente sentenza (paragrafo 109, *supra*), imponeva dunque di farne beneficiare il ricorrente.

116. Del resto, questo è il risultato a cui è giunto il giudice di primo grado. In effetti, con sentenza in data 24 novembre 2000, il GUP di Roma ha condannato il ricorrente a trent'anni di reclusione, applicandogli la riduzione di pena prevista dall'articolo 442 § 2 del CPP come modificato dalla legge n. 479 del 1999 (paragrafo 13, *supra*).

117. Tuttavia, tale applicazione in favore dell'imputato di una disposizione che prevede una pena meno severa, entrata in vigore dopo la perpetrazione dei reati, è stata invalidata dalla corte d'appello di Roma e dalla Corte di cassazione. Queste due giurisdizioni hanno ritenuto che fosse necessario applicare il decreto-legge n. 341 del 2000, che precisava che, in caso di concorso di reati, se era opportuno – come nel caso del ricorrente – infliggere la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, questa veniva sostituita non dalla pena della reclusione di anni trenta, ma da quella dell'ergastolo semplice (paragrafi 19-21, 24, 30 e 31, *supra*).

118. La Corte non può sottoscrivere la tesi del Governo secondo la quale il decreto-legge n. 341 del 2000 non era un testo contenente una nuova regolamentazione della pena applicabile nell'ambito del giudizio abbreviato, ma una legge di interpretazione della normativa anteriore (paragrafo 91, *supra*). Al riguardo, essa osserva che, così come modificato dalla legge n. 479 del 1999, l'articolo 442 § 2 del CPP non presentava alcuna ambiguità particolare; esso indicava chiaramente che la pena dell'ergastolo era sostituita da quella della reclusione di anni trenta, e non faceva distinzioni tra la condanna all'ergastolo con o senza isolamento diurno. Inoltre, il Governo non ha prodotto esempi di conflitti giurisprudenziali ai quali l'articolo 442 sopra citato avrebbe presumibilmente dato luogo.

119. Di conseguenza, al ricorrente è stata inflitta una pena più severa di quella prevista dalla legge che, tra le leggi entrate in vigore nel periodo compreso tra la perpetrazione del reato e la pronuncia della sentenza definitiva, gli era più favorevole.

e) Conclusione

120. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che lo Stato convenuto non abbia adempiuto al proprio obbligo di far beneficiare il ricorrente della disposizione che prevedeva una pena meno severa ed entrata in vigore dopo la perpetrazione del reato.

121. Di conseguenza, nella fattispecie vi è stata violazione dell'articolo 7 § 1 della Convenzione.

III. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE

122. La Corte ricorda la propria constatazione secondo la quale è competente per esaminare i fatti all'origine del motivo di ricorso dichiarato ricevibile anche sotto il profilo dell'articolo 6 § 1 della Convenzione (paragrafo 57, *supra*).

123. Nelle sue parti pertinenti, tale disposizione recita:

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, (...), da un tribunale (...) il quale sia chiamato a pronunciarsi (...) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. (...)»

124. Il Governo contesta questo motivo di ricorso.

A. L'eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne formulata dal Governo

125. Il Governo osserva che il ricorrente non si è avvalso della possibilità di revocare la propria scelta di adottare il giudizio abbreviato. Tale facoltà era prevista dall'articolo 8 § 2 del decreto-legge n. 341 del 2000 (paragrafo 31, *supra*). Ai sensi di tale testo, l'interessato beneficiava di un termine che scadeva il 21 febbraio 2001 per esercitare il suo diritto di revoca, il che gli avrebbe permesso di beneficiare di un processo ordinario con tutte le garanzie previste dall'articolo 6 della Convenzione.

126. La Corte considera che il Governo ha sollevato nella sua eccezione delle questioni strettamente legate a quelle sollevate dal motivo del ricorrente relativo all'articolo 6 della Convenzione. Pertanto, essa decide di unire l'eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne al merito (si veda, *mutatis mutandis* e tra molte altre, *Isaak c. Turchia*, n. 44587/98, § 78, 24 giugno 2008).

B. Il merito del motivo di ricorso

1. Argomenti delle parti

a) Il ricorrente

127. Il ricorrente ritiene che le circostanze che hanno portato alla violazione dell'articolo 7 della Convenzione hanno comportato anche una violazione dei principi del processo equo. Nel febbraio 2000, aveva optato per il giudizio abbreviato, rinunciando in tal modo a un certo numero di garanzie processuali poiché, sulla base del CPP in vigore all'epoca, egli sapeva che in caso di condanna sarebbe stato punito con la pena della reclusione di anni trenta e non con quella dell'ergastolo. Il CPP è stato tuttavia modificato in maniera sfavorevole e alla sua rinuncia non ha più corrisposto come controparte una riduzione della pena (l'unico vantaggio essendo quello di evitare l'isolamento diurno). Ora, l'adozione del giudizio abbreviato si traduce nella

conclusione di un «contratto di diritto pubblico» tra l'imputato e lo Stato; una volta concluso, tale «contratto» non può essere sciolto o modificato in maniera unilaterale.

128. Il ricorrente osserva che, al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 341 del 2000 e della sua conversione in legge, era detenuto in un istituto penitenziario. Pertanto, non sapeva che aveva la facoltà di ritirare la sua domanda di adozione del giudizio abbreviato, che si riferisce all'esercizio di un diritto personale dell'imputato. Tale facoltà non era per nulla menzionata nel ricorso per cassazione della procura. Non essendo esperto in materia di procedure giudiziarie, il ricorrente non ha avuto una possibilità reale di rivedere le proprie scelte processuali. Le affermazioni contenute nella sentenza *Hermi c. Italia* ([GC], n. 18114/02, § 92, CEDU 2006-...), secondo cui non si può far gravare sullo Stato l'obbligo di menzionare dettagliatamente, in ogni atto processuale, i diritti e le facoltà dell'imputato, non sarebbero pertinenti nella presente causa, che riguarda l'applicazione retroattiva di una pena più severa.

b) Il Governo

129. Il Governo ammette che, nel momento in cui il ricorrente ha presentato la sua domanda di adozione del giudizio abbreviato (il 18 febbraio 2000), l'articolo 442 § 2 del CPP prevedeva che, se la pena da infliggere era quella dell'ergastolo, il giudice doveva ridurla alla pena della reclusione di anni trenta. Inoltre, è possibile che, al momento della pronuncia della sentenza di condanna di primo grado (24 novembre 2000), il ricorrente non fosse al corrente dell'esistenza del decreto-legge n. 341 del 2000, entrato in vigore lo stesso giorno. Tuttavia, il legislatore ha pensato a questa eventualità, poiché ha previsto la facoltà per l'imputato di rinunciare al rito abbreviato e di chiedere di essere giudicato secondo la procedura ordinaria (si veda l'articolo 8 del decreto-legge n. 341 del 2000, citato nel paragrafo 31, *supra*).

130. Tale facoltà doveva essere esercitata entro trenta giorni a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 341 del 2000 (ossia prima del 21 febbraio 2001), o dalla notifica del ricorso della procura. Il ricorrente ha dunque avuto a disposizione quasi tre mesi per rivedere la propria decisione di essere giudicato con il rito abbreviato, ma ha scelto di non avvalersi di questa possibilità. Se lo avesse fatto, il procedimento sarebbe ritornato alla fase dell'udienza preliminare e il processo si sarebbe svolto secondo le norme ordinarie.

131. Essendo stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto-legge in questione doveva essere considerato come noto a tutti. Come ha affermato la Grande Camera nella causa *Hermi* già citata, l'avvocato del ricorrente aveva l'obbligo legale e professionale di informare il suo cliente al riguardo. Peraltro, il ricorso della procura, comunicato sia al ricorrente che al suo avvocato, menzionava la nuova normativa.

2. Valutazione della Corte

132. La Corte ricorda anzitutto che, nell'ambito di controversie civili, essa ha più volte affermato che se, in linea di principio, il potere legislativo può regolare, con nuove disposizioni di portata retroattiva, dei diritti derivanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e la nozione di processo equo sanciti dall'articolo 6 si oppongono, salvo che per motivi urgenti di interesse generale, all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia, allo scopo di influire sulla conclusione giudiziaria della controversia (si veda, tra molte altre, *Raffineries grecques Stran e*

Stratis Andreadis c. Grecia, 9 dicembre 1994, § 49, serie A n. 301-B, *National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society e Yorkshire Building Society c. Regno Unito*, 23 ottobre 1997, § 112, *Recueil* 1997-VII, *Zielinski e Pradal e Gonzalez e altri c. Francia* [GC], nn. 24846/94 e 34165/96 - 34173/96, § 57, CEDU 1999-VII, e *Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], n. 36813/97, § 126, CEDU 2006-...). La Corte considera che questi principi, che costituiscono degli elementi essenziali delle nozioni di sicurezza giuridica e di tutela della fiducia legittima delle persone sottoposte a giudizio (*Unedic c. Francia*, n. 20153/04, § 74, 18 dicembre 2008), trovano applicazione, *mutatis mutandis*, nel processo penale.

133. Nella fattispecie, il ricorrente si lamenta del fatto che, pur avendo optato per una procedura semplificata – il giudizio abbreviato – è stato privato del vantaggio più importante che, secondo la legge in vigore all’epoca in cui ha fatto la propria scelta, lo caratterizzava, ossia la sostituzione della pena dell’ergastolo con quella della reclusione di anni trenta.

134. La Corte ha già avuto l’occasione di esaminare le peculiarità del giudizio abbreviato previsto dal CPP italiano. Essa ha osservato che questa procedura presentava dei vantaggi innegabili per l’imputato: in caso di condanna, quest’ultimo beneficia di una importante riduzione della pena e la procura non può interporre appello avverso le sentenze di condanna che non modificano la qualificazione giuridica del reato (*Hermi*, già cit., § 78, e *Hany c. Italia* (dec.), n. 17543/05, 6 novembre 2007). Questa procedura, tuttavia, è accompagnata da una attenuazione delle garanzie processuali offerte dal diritto interno, in particolare per quanto riguarda la pubblicità del dibattimento, la possibilità di chiedere la produzione di elementi di prova e di ottenere la convocazione di testimoni (*Kwiatkowska c. Italia* (dec.), n. 52868/99, 30 novembre 2000). In effetti, nell’ambito del giudizio abbreviato, la produzione di nuove prove, in linea di massima, è esclusa, poiché la decisione deve essere presa, salvo eccezioni, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo della procura (*Hermi*, cit., § 87; v. anche paragrafo 27, *supra*).

135. Le garanzie sopra indicate costituiscono degli aspetti fondamentali del diritto a un processo equo sancito dall’articolo 6 della Convenzione. Né il testo né lo spirito di questa disposizione impediscono che una persona vi rinunci spontaneamente in maniera espressa o tacita. Tuttavia, per essere presa in considerazione sotto il profilo della Convenzione, tale rinuncia deve essere stabilita in maniera non equivoca ed essere accompagnata da un minimo di garanzie corrispondenti alla sua importanza (*Poitrinol c. Francia*, 23 novembre 1993, § 31, serie A n. 277-A, e *Hermi*, cit., § 73). Inoltre, essa non deve essere contraria ad alcun interesse pubblico importante (*Håkansson e Sturesson c. Svezia*, 21 febbraio 1990, § 66, serie A n. 171-A, e *Sejdovic*, cit., § 86).

136. La Corte ritiene che chiedendo l’adozione del giudizio abbreviato, il ricorrente – che era assistito da un avvocato di fiducia, e dunque in grado di conoscere le conseguenze derivanti dalla sua domanda – ha rinunciato inequivocabilmente ai suoi diritti ad una pubblica udienza, a ottenere la convocazione dei testimoni a giudizio, la produzione delle nuove prove e l’interrogatorio dei testimoni a carico. Non sembra nemmeno che la controversia abbia sollevato questioni di interesse pubblico che si oppongono a una tale rinuncia (si veda, *mutatis mutandis*, *Kwiatkowska*, decisione cit.).

137. Tuttavia, come sottolineato in precedenza, tale rinuncia ha avuto luogo in cambio di un certo numero di vantaggi, tra i quali vi era il fatto di non infliggere la pena dell’ergastolo. In effetti, dal testo dell’articolo 442 del CPP, come modificato dalla

legge n. 479 del 1999, risultava chiaramente che in caso di condanna secondo il rito abbreviato, la pena da infliggere era ridotta di un terzo e la pena dell'ergastolo era sostituita da quella della reclusione di anni trenta. Sulla base di questo quadro legale, in vigore al momento in cui ha chiesto l'adozione della procedura semplificata, il ricorrente poteva legittimamente aspettarsi che, grazie alla sua scelta processuale, la pena massima che sarebbe stata pronunciata era quella della reclusione per una durata non superiore ad anni trenta.

138. Questa aspettativa legittima del ricorrente, tuttavia, è stata delusa dal decreto-legge n. 341 del 2000 che ha precisato che, quando il giudice riteneva che la pena da infliggere fosse quella dell'ergastolo con isolamento diurno, si doveva applicare la pena dell'ergastolo senza isolamento. A partire dall'entrata in vigore di tale testo (il 24 novembre 2000), è stato chiaro che incorrevano in tale pena anche gli imputati giudicati secondo il rito abbreviato. Questo cambiamento delle norme di fissazione della pena, tuttavia, è stato applicato non solo ai nuovi richiedenti la procedura abbreviata, ma anche alle persone che, come il ricorrente, avevano formulato la domanda di adozione della procedura semplificata ed erano stati giudicati in primo grado prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto-legge n. 341 del 2000.

139. La Corte ritiene che un imputato deve poter aspettarsi che lo Stato agisca in buona fede e tenga debitamente conto delle scelte processuali della difesa, utilizzando le possibilità offerte dalla legge. È contrario al principio della sicurezza giuridica e della tutela della fiducia legittima delle persone sottoposte a giudizio che uno Stato possa, in maniera unilaterale, ridurre i vantaggi derivanti dalla rinuncia ad alcuni diritti inerenti alla nozione di processo equo. Poiché tale rinuncia viene fatta in cambio di detti vantaggi, non si può considerare equo che, una volta che le autorità interne competenti hanno accettato di adottare una procedura semplificata, un elemento fondamentale dell'accordo tra lo Stato e l'imputato venga modificato a svantaggio di quest'ultimo senza il suo consenso. A tale riguardo, la Corte osserva che, se è vero che gli Stati contraenti non sono costretti dalla Convenzione a prevedere delle procedure semplificate (*Hany*, decisione cit.), rimane comunque il fatto che, quando tali procedure esistono e vengono adottate, i principi del processo equo impongono di non privare arbitrariamente un imputato dei vantaggi ad esse connessi.

140. Nella fattispecie, l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge n. 341 del 2000 dopo la fine del processo di primo grado ha privato il ricorrente di un beneficio fondamentale sancito dalla legge e che era all'origine della sua scelta di essere giudicato secondo il rito abbreviato. Ciò è incompatibile con i principi derivanti dall'articolo 6 della Convenzione.

141. Resta da determinare se la facoltà, riconosciuta al ricorrente dall'articolo 8 del decreto-legge n. 341 del 2000, di ritirare la sua domanda di adozione del giudizio abbreviato fosse di natura tale da rimediare al danno dallo stesso subito.

142. La Corte osserva anzitutto che essa non può sottoscrivere la tesi dell'interessato secondo cui, poiché le autorità non lo avevano informato al riguardo, egli non aveva avuto alcuna possibilità reale di avvalersi della facoltà in questione. Essa ricorda che non si può far gravare sullo Stato l'obbligo di menzionare in dettaglio, in ciascun atto processuale, i diritti e le facoltà dell'imputato, e che è l'avvocato di un imputato a dover informare il suo cliente sul seguito del procedimento a suo carico e le procedure da avviare per far valere i suoi diritti (*Hermi*, cit., § 92). Benché detenuto, il ricorrente,

all'epoca della pubblicazione del decreto-legge n. 341 del 2000 e del ricorso per cassazione della procura, era assistito da due avvocati di fiducia che, il 5 febbraio 2001, avevano peraltro interposto appello avverso la sentenza di primo grado (paragrafo 16, *supra*). Come sottolinea giustamente il Governo, tali avvocati avevano ricevuto una copia del ricorso per cassazione della procura in cui veniva espressamente menzionato il decreto-legge controverso. Pertanto essi hanno avuto l'opportunità di informare il loro cliente al riguardo e di discutere con lui la strategia più adatta per rispondere alle domande della procura. Essi disponevano inoltre di un lasso di tempo sufficiente (trenta giorni a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione o della notifica del ricorso della procura) per studiare la questione.

143. Tuttavia conviene osservare che, se avesse ritirato la sua domanda di adozione del rito abbreviato, il ricorrente avrebbe ottenuto la ripresa del procedimento secondo il rito ordinario e il riavvio del processo nella fase dell'udienza preliminare. Avrebbe così beneficiato dei diritti ai quali aveva rinunciato a seguito dell'adozione del giudizio abbreviato. Tuttavia, non poteva costringere lo Stato a rispettare l'accordo precedentemente concluso, che implicava uno scambio tra rinuncia alle garanzie processuali e riduzione della pena.

144. Agli occhi della Corte, sarebbe eccessivo esigere da un imputato che rinunci ad una procedura semplificata adottata dalle autorità e che ha portato, in primo grado, a ottenere i benefici auspicati. Al riguardo, la Corte ricorda che, per più di nove mesi (dal 18 febbraio al 24 novembre 2000), il ricorrente ha legittimamente creduto che, grazie all'adozione del giudizio abbreviato, la pena massima in cui sarebbe incorso era quella della reclusione di anni trenta, e che tale legittima aspettativa è stata delusa da fattori che sfuggono al suo controllo, come la durata del procedimento interno e l'adozione del decreto-legge n. 341 del 2000.

145. Ne consegue che l'eccezione preliminare di mancato esaurimento del Governo (paragrafi 125-126, *supra*) non può essere accolta e che vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione.

IV. SUGLI ARTICOLI 46 E 41 DELLA CONVENZIONE

A. Sull'articolo 46 della Convenzione

146. Ai sensi di tale disposizione:

«1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti.

2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione.»

147. In virtù dell'articolo 46 della Convenzione, le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive pronunciate dalla Corte nelle controversie nelle quali sono parti, e il Comitato dei Ministri è incaricato di sorvegliare l'esecuzione di tali sentenze. Ne deriva in particolare che, quando la Corte constata una violazione, lo Stato convenuto ha l'obbligo giuridico non solo di versare agli interessati le somme attribuite a titolo dell'equa soddisfazione prevista dall'articolo 41, ma anche

di adottare le misure generali e/o, se del caso, individuali necessarie. Poiché le sentenze della Corte sono di natura essenzialmente declaratoria, lo Stato convenuto resta libero, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, di scegliere i mezzi per adempiere al proprio obbligo giuridico ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, purché tali mezzi siano compatibili con le conclusioni contenute nella sentenza della Corte (*Scozzari e Giunta c. Italia* [GC], nn. 39221/98 e 41963/98, § 249, CEDU 2000-VIII, *Sejdovic*, cit., § 119, e *Aleksanyan c. Russia*, n. 46468/06, § 238, 22 dicembre 2008).

148. Tuttavia, in via eccezionale, per aiutare lo Stato convenuto ad adempiere ai propri obblighi ai sensi dell'articolo 46, la Corte ha cercato di indicare il tipo di misure che potrebbero essere adottate per porre fine alla situazione che essa aveva constatato (si veda, ad esempio, *Broniowski c. Polonia* [GC], n. 31443/96, § 194, CEDU 2004-V). In altri casi eccezionali, quando la natura stessa della violazione constatata non offre veramente una scelta tra vari tipi di misure che possano porvi rimedio, la Corte può decidere di indicare una sola misura individuale (*Aleksanyan*, cit., § 239, e *Abbasov c. Azerbaïdjan*, n. 24271/05, § 37, 17 gennaio 2008).

149. Nella presente causa, la Corte non ritiene necessario indicare delle misure generali che si impongano a livello nazionale nell'ambito dell'esecuzione della presente sentenza.

150. Per quanto riguarda le misure individuali conviene ricordare che, in molte cause in cui aveva concluso che vi era stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione a causa di una mancanza di indipendenza e di imparzialità del tribunale (si veda, tra le altre, *Gençel c. Turchia*, n. 53431/99, § 27, 23 ottobre 2003, e *Tahir Duran c. Turchia*, n. 40997/98, § 23, 29 gennaio 2004), di una violazione del diritto di partecipare al processo (*Somogyi c. Italia*, n. 67972/01, § 86, CEDU 2004-IV, e *R.R. c. Italia*, n. 42191/02, § 76, 9 giugno 2005) o del diritto di interrogare i testimoni a carico (*Bracci c. Italia*, n. 36822/02, § 75, 13 ottobre 2005), la Corte ha indicato in alcune sentenze camerali che in linea di principio la riparazione più adeguata consisterebbe nel far giudicare nuovamente il ricorrente su richiesta di quest'ultimo e in tempo utile. La Grande Camera ha fatto proprio l'approccio generale adottato nella giurisprudenza sopra citata (*Öcalan c. Turchia* [GC], n. 46221/99, § 210, CEDU 2005-IV, e *Sejdovic*, cit., §§ 126-127).

151. Rimane comunque il fatto che le misure individuali devono essere volte a porre il ricorrente, per quanto possibile, in una situazione equivalente a quella in cui si troverebbe se non vi fosse stata una inosservanza delle esigenze della Convenzione (*Piersack c. Belgio* (articolo 50), 26 ottobre 1984, § 12, serie A n. 85). Una sentenza che constata una violazione comporta per lo Stato convenuto l'obbligo giuridico ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione di porre fine alla violazione e di eliminarne le conseguenze in modo da ristabilire per quanto possibile la situazione anteriore a quest'ultima (*Menteş e altri c. Turchia* (equa soddisfazione), 24 luglio 1998, § 24, *Recueil* 1998-IV, *Scozzari e Giunta*, cit., § 249, *Maestri c. Italia* [GC], n. 39748/98, § 47, CEDU 2004-I, e *Assanidzé c. Georgia* [GC], n. 71503/01, § 198, CEDU 2004-II).

152. Lo Stato conserva un potere discrezionale per quanto riguarda le modalità di esecuzione della sentenza, a condizione che soddisfi all'obbligo primordiale che gli viene imposto dalla Convenzione: assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà che essa sancisce (*Assanidzé*, cit., § 202). Nello stesso tempo, poiché ratificando la Convenzione gli Stati contraenti si impegnano a far sì che il loro diritto interno sia compatibile con

quest'ultima, è lo Stato convenuto a dover eliminare, nel proprio ordinamento giuridico interno, ogni eventuale ostacolo a un adeguato ripristino della situazione del ricorrente (*Maestri*, cit., § 47, e *Assanidzé*, cit., § 198).

153. Nella presente causa la Corte ha concluso che l'applicazione retroattiva, a svantaggio del ricorrente, delle disposizioni del decreto-legge n. 341 del 2000 ha violato i diritti sanciti dagli articoli 6 e 7 della Convenzione. In particolare, all'esito di un processo giudicato iniquo dalla Corte (paragrafo 145, *supra*), al ricorrente è stata imposta una pena (l'ergastolo) più severa della pena massima nella quale incorreva nel momento in cui ha chiesto e ottenuto di essere giudicato secondo il rito abbreviato (trenta anni di reclusione).

154. Considerate le circostanze particolari della causa e la necessità urgente di porre fine alla violazione degli articoli 6 e 7 della Convenzione, la Corte ritiene dunque che sia lo Stato convenuto a dover assicurare che la pena dell'ergastolo inflitta al ricorrente sia sostituita con una pena conforme ai principi enunciati nella presente sentenza, ossia una pena non superiore a quella della reclusione di anni trenta.

B. Sull'articolo 41 della Convenzione

155. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.»

1. Danno

156. Il ricorrente chiede la somma di 250.000 euro (EURO) come risarcimento per il danno morale. Egli osserva che, nella fattispecie, la sua condanna alla pena della reclusione di anni trenta è stata sostituita dalla sua condanna alla pena dell'ergastolo. Quest'ultima pena equivarrebbe a una «dichiarazione di morte morale» che, per di più, è stata pronunciata nei suoi confronti nonostante egli sia gravemente malato.

157. Il Governo non ha sottoposto commenti su questo punto.

158. La Corte ritiene che il ricorrente ha subito un torto morale certo. Deliberando equamente e sulla base dei criteri definiti nella sua giurisprudenza, come vuole l'articolo 41 della Convenzione, essa gli accorda la somma di 10.000 EURO a questo titolo.

2. Spese e costi

159. Basandosi su una parcella del suo avvocato, il ricorrente chiede la somma di 15.623,50 EURO per le spese sostenute per il procedimento dinanzi alla Corte.

160. Il Governo non ha sottoposto commenti su questo punto.

161. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, l'attribuzione di somme per le spese sostenute dal ricorrente può intervenire solo nella misura in cui sono dimostrate la realtà, la necessità e l'importo ragionevole di queste ultime (*Belziuk c. Polonia*, 25 marzo 1998, § 49, *Recueil* 1998-II).

162. La Corte giudica eccessivo l'importo richiesto per le spese relative al procedimento dinanzi ad essa e decide di accordare la somma di 10.000 EURO a questo titolo.

3. Interessi moratori

163. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi moratori sul tasso d'interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE

1. *Dichiara*, all'unanimità, che è competente per esaminare la causa che le è stata sottoposta anche sotto il profilo dell'articolo 6 della Convenzione;
2. *Rigetta*, all'unanimità, l'eccezione preliminare di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne sollevata dal Governo in quanto il ricorrente non ha presentato dinanzi ai giudici nazionali i suoi motivi di ricorso a titolo dell'articolo 7 della Convenzione;
3. *Dichiara*, con undici voti contro sei, che vi è stata violazione dell'articolo 7 della Convenzione;
4. *Unisce al merito*, all'unanimità, l'eccezione preliminare di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne sollevata dal Governo in quanto il ricorrente non si è avvalso della possibilità di revocare la sua scelta di adottare il rito abbreviato, e la rigetta;
5. *Dichiara*, all'unanimità, che vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione;
6. *Dichiara*,
 - a) all'unanimità, che è lo Stato convenuto a dover assicurare che la pena dell'ergastolo inflitta al ricorrente sia sostituita con una pena conforme ai principi enunciati nella presente sentenza (paragrafo 154 *supra*);
 - b) con sedici voti contro uno, che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi, la somma di 10.000 EUR (diecimila euro), più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno morale;
 - c) all'unanimità, che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi, la somma di 10.000 EUR (diecimila euro), più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dal ricorrente, per le spese legali;
 - d) all'unanimità, che a decorrere dallo scadere di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali;
7. *Rigetta*, all'unanimità, la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Redatta in francese e in inglese, poi pronunciata in pubblica udienza al Palazzo dei diritti dell'uomo, a Strasburgo, il 17 settembre 2009.

Michael O'Boyle
Cancelliere aggiunto

Jean-Paul Costa
Presidente

Alla presente sentenza è allegata, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l'esposizione delle seguenti opinioni separate:

– opinione concordante del giudice Malinverni, condivisa dai giudici Cabral Barreto e Šikuta;

– opinione in parte divergente del giudice Nicolaou, condivisa dai giudici Bratza, Lorenzen, Jočienė, Villiger e Sajó.

J.-P.C.
M.O.B

OPINIONE CONCORDE DEL GIUDICE MALINVERNI CONDIVISA
DAI GIUDICI
CABRAL BARRETO E ŠIKUTA

Condivido tutte le argomentazioni che hanno portato la Grande Camera a dichiarare che vi è stata violazione dell'articolo 7 della Convenzione. Tuttavia, deploro il fatto che la sentenza non abbia affrontato quella che secondo me rappresenta la peculiarità di questo procedimento, ossia le circostanze del ricorso in cassazione presentato dal pubblico ministero.

Le circostanze sono queste: la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 24 novembre 2000, ossia lo stesso giorno in cui è entrato in vigore il decreto legge n. 341 (paragrafo 13 della sentenza). Secondo le dichiarazioni del ricorrente, non contestate dal Governo, l'udienza dinanzi al GUP di Roma è iniziata alle ore 10 e 19. Poiché la sentenza è stata pronunciata subito dopo l'udienza (paragrafo 81), è molto probabile che la decisione del GUP sia stata emessa nel corso della mattinata del 24 novembre 2000.

Il decreto legge n. 341, invece, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale lo stesso giorno, ma nel corso del pomeriggio (paragrafo 33). Ne segue che al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, il decreto in questione non poteva essere noto ad alcuno, ed è risaputo che un testo legislativo non può avere effetti prima della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (paragrafo 34).

Nel suo ricorso in cassazione del 12 gennaio 2001, la procura presso la Corte d'appello di Roma ha sostenuto che il GUP avrebbe dovuto applicare l'articolo 7 del decreto legge n. 341 e che tale omissione doveva essere considerata "un palese errore di diritto". Di conseguenza, ha chiesto la sostituzione della pena inflitta al ricorrente, ossia 30 anni di detenzione, con l'ergastolo (paragrafi 14 e 15). Tale richiesta, come è noto, è stata successivamente accolta dalla Corte d'assise d'appello di Roma.

Secondo me, i principi della certezza giuridica, della preminenza del diritto e della non retroattività della legge penale più severa impongono alle autorità di non applicare, a danno di un imputato, una legge che non poteva essere nota al momento della pronuncia della sentenza.

Nel momento in cui il ricorrente ha chiesto il rito abbreviato e fino alla fine del procedimento in primo grado, questi non poteva prevedere le conseguenze dell'applicazione del decreto n. 341. Perciò, nelle particolari circostanze succitate, la pena inflitta dalla giurisdizione d'appello su richiesta della procura si rivela priva di qualsiasi base giuridica ed è quindi, anche per questo motivo, contraria all'articolo 7 della Convenzione.

OPINIONE IN PARTE DIVERGENTE DEL GIUDICE NICOLAOU
CONDIVISA DAI GIUDICI BRATZA, LORENZEN, JOČIENE,
VILLIGER E SAJÓ

(Traduzione)

La Grande Camera ha concluso all'unanimità che vi era stata, nella presente causa, violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione. Il ragionamento esposto nella parte della sentenza dedicata all'articolo 6 § 1, che approviamo senza riserva, a nostro parere deve essere letto anche alla luce dei principi già riconosciuti dalla Corte ed esaminati dalla maggioranza sotto il profilo dell'articolo 7 § 1. In effetti è situandola in un contesto più generale che la questione dell'equità sollevata sotto il profilo dell'articolo 6 § 1 acquisisce la sua piena dimensione.

All'epoca in cui i reati sono stati commessi, la pena prevista era quella dell'ergastolo con isolamento diurno. Per i reati punibili con tale pena, il giudizio abbreviato che comporta una riduzione di pena non era allora applicabile, ma lo è diventato in seguito. Il 19 febbraio 2000 il ricorrente optò per questa procedura e, con il consenso delle autorità procedenti, il tribunale penale decise di applicarla. Dopo due rinvii dell'udienza la causa fu esaminata solo il 24 novembre 2000, ossia dopo più di otto mesi, mentre il processo e la pronuncia della pena non necessitavano di un'udienza di più di una mattinata. Il decreto-legge che prevedeva una pena più severa, che fu pubblicato alla fine della stessa giornata, tendeva a disfare ciò che era già stato fatto. Essendo stato accolto dalle autorità giudiziarie italiane, esso comportò un aumento della pena inflitta al ricorrente. Queste sono le circostanze che ci hanno portato a concludere per una mancanza di equità.

Tuttavia, mentre l'articolo 6 § 1 risponde perfettamente alle necessità della presente causa, la maggioranza non è rimasta soddisfatta da questa situazione. Essa ha ritenuto che la causa doveva essere esaminata principalmente sotto il profilo dell'articolo 7 § 1, considerando non solo che questa disposizione comprende il principio della legge più favorevole – *lex mitior* – ma anche che il caso di specie richiedeva un capovolgimento totale della giurisprudenza della Corte attraverso una nuova interpretazione dell'articolo 7 § 1 più conforme allo spirito del tempo. Secondo noi, l'articolo 7 § 1 non si presta a una simile interpretazione.

Benché esista in apparenza un nesso tematico tra il principio di legalità contenuto nell'articolo 7 § 1 e il principio della legge più favorevole, nesso forse ancora rafforzato dal fatto che gli strumenti successivi di tutela dei diritti dell'uomo trattano questi due principi insieme, esiste tra essi una differenza fondamentale. Il primo principio, infatti, funziona a un livello più elevato del secondo e fa parte integrante dello stato di diritto. *Nullum crimen nulla poena sine praevia lege poenali*: nessuno deve essere condannato o punito se non esiste una legge penale anteriore. Non vi è nulla di più fondamentale di questo principio, al tempo stesso assoluto e inevitabile, che costituisce una condizione indispensabile per la libertà. Ecco perché l'articolo 15 non autorizza alcuna eccezione all'articolo 7 § 1. Il principio della legge più favorevole non fa parte di questa esigenza

dello stato di diritto e non può nemmeno esserne considerato come il prolungamento o il corollario. Si tratta di un altro tipo di norma, che esprime una scelta che riflette l'evoluzione di un processo sociale che opera nel diritto penale. Esso limita la portata del diritto penale proteggendo i vantaggi di cui beneficiano le persone sottoposte a giudizio in caso di adozione di leggi sul merito dopo la perpetrazione del reato e applicabili fintanto che la causa è pendente. In assenza di disposizioni specifiche, questo principio dipende dalla politica o dalla scelta che può esercitare lo Stato in materia penale nell'ambito della sua competenza discrezionale.

È certo che, quando l'articolo 7 § 1 è stato adottato, il principio della legge più favorevole non ne faceva parte; nulla ha lasciato intendere che si potesse pensare all'epoca che esso fosse incorporato nel principio *nullum crimen nulla poena sine lege*, spesso citato sotto questa forma abbreviata. L'articolo 7 § 1 della Convenzione, adottato nel 1950, è stato redatto sul modello dell'articolo 11 § 2 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni unite nel 1948, articolo che esso riprende quasi parola per parola. I lavori preparatori all'articolo 7 § 1 mostrano (pagina 7, punto 5) che la possibilità di aggiungervi il principio della legge più favorevole è stata prevista e poi abbandonata. È significativo che, durante la preparazione della disposizione equivalente del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il progetto di testo conteneva inizialmente solo il principio *nullum crimen nulla poena sine lege*, quello stesso che è sancito dall'articolo 7 § 1 della Convenzione. La proposta di incorporarvi il principio della legge più favorevole è intervenuto solo in seguito, e per questo è stata aggiunta una terza frase:

«Se, posteriormente a tale reato, la legge prevede l'applicazione di una pena meno severa, il delinquente deve beneficiarne.»

L'opportunità di procedere a tale aggiunta ha suscitato delle divergenze. L'opera di Marc Bossuyt intitolata «*A Guide to the 'Travaux préparatoires' of the International Covenant on Civil and Political Rights*» contiene un resoconto interessante delle varie considerazioni in gioco:

«Comitato dei diritti dell'uomo, 5^a sessione (1949), 6^a sessione (1950), 8^a sessione (1952)

A/2929, cap. VI, § 95: è stato affermato che la terza frase del paragrafo 1 era in contraddizione con l'ipotesi sottintesa alla seconda frase, ossia che una pena deve essere quella autorizzata dalla legge in vigore al momento in cui viene inflitta [E/CN.4/SR.159, §§ 46-48 (USA); E/CN.4/SR.324, p. 4 & p. 7 & p. 15 (GB), p. 5 (USA), p. 9 (IND)]. È stato anche detto che, qualunque sia il valore dell'obiettivo di cui alla terza frase, non era appropriato includerlo nel Patto poiché ciò sembrerebbe voler dire che le persone condannate sarebbero abilitate di diritto a esigere di beneficiare di ogni modifica apportata alla legge dopo la loro condanna [E/CN.4/SR.112, p. 3 (GB), p. 5 (GCA); E/CN.4/SR.324, p. 5 (USA)]. È stato affermato che gli esecutivi degli Stati parte al Patto dovevano conservare una totale libertà di applicare a tali persone i vantaggi delle leggi posteriori [E/CN.4/SR.159, §§ 61-62 (USA), § 65 (GB), § 72 (RCH); E/CN.4/SR.324, p. 16 (GB)]. Contrariamente a questi pareri, è stato detto che la tendenza nel diritto penale moderno era di permettere a una persona di beneficiare delle pene meno severe previste da leggi posteriori al reato di cui era accusata [E/CN.4/SR.112, p. 4 (USA), p. 6 (RCH) p. 7 (SU); E/CN.4/SR.159, § 83 (ET), § 86 (U), § 88 (F); E/CN.4/SR.199, § 151 (GB), § 153 (F), § 156 (ET); E/CN.4/SR.324, pp. 4-5 & p. 8 (SU), p. 5(B), p. 9 (YU), p. 11 (RCH) & (F), p. 12 (PL), p. 14 (IL)]; le leggi che prevedono nuove pene meno severe erano spesso l'espressione concreta di un'evoluzione dell'atteggiamento della società verso il reato in questione [E/CN.4/SR.112, p. 8 (F); E/CN.4/SR.324, p. 7 (RCH)].»

L'argomento secondo cui l'articolo 7 § 1 della Convenzione deve essere interpretato nel senso che esso include il principio della legge più favorevole è stato esaminato e rigettato dalla Commissione nella causa *X. c. Repubblica federale di Germania* (n. 7900/77, decisione della Commissione del 6 marzo 1978, *Décisions et rapports* n. 13, pp. 70-72). Il ricorrente, che era stato condannato ad una multa per violazione del codice delle imposte, fece opposizione. La multa fu confermata dopo l'abrogazione della disposizione interessata del codice delle imposte. Il ricorrente affermava che avrebbe dovuto beneficiare di tale emendamento e sosteneva che vi era stata violazione dell'articolo 7 della Convenzione invocando a sostegno l'articolo 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. Può essere utile osservare a questo riguardo che la Convenzione americana relativa ai diritti dell'uomo, adottata fin dal 1969 ma entrata in vigore il 18 luglio 1978, ossia alcuni mesi dopo la decisione citata, contiene anche una frase che sancisce il principio della legge più favorevole. In una breve decisione, la Commissione ha espresso l'evidenza in questi termini:

«Tuttavia, l'articolo 7 della Convenzione non contiene alcuna disposizione simile all'articolo 15, paragrafo 1 *in fine* del Patto delle Nazioni Unite, che riguarda peraltro una ipotesi diversa garantendo al delinquente il diritto di beneficiare dell'applicazione di una pena meno severa prevista da una legge posteriore al reato.

Nella fattispecie, una parte dei fatti ascritti al ricorrente è stata in qualche modo oggetto di una depenalizzazione. Rimane comunque il fatto che, al momento in cui è stata commessa, l'azione del ricorrente costituiva un reato secondo il diritto nazionale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e quindi anche il ricorso è manifestamente infondato (...).»

La decisione adottata nella causa *X. c. Repubblica federale di Germania* è stata seguita dalla Corte, in data abbastanza recente, nelle cause *Ian Le Petit c. Regno Unito* (dec.), n. 35574/97, 5 dicembre 2000, e *Zaprianov c. Bulgaria* (dec.), n. 41171/98, 6 marzo 2003, in cui essa ha affermato categoricamente:

«L'articolo 7 non sancisce il diritto di veder applicare a un reato una modifica legislativa più favorevole adottata successivamente.»

La divergenza di opinione che emerge nel caso di specie non deriva da una diversa interpretazione dell'articolo 7 § 1 della Convenzione. Noi rispettiamo tutte le norme internazionali in materia sancite dagli articoli 31 e 32 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969), e il punto di vista che esprimiamo riguardo all'articolo 7 § 1, in quanto minoranza, non rimette in discussione la giurisprudenza della Corte – a cui la maggioranza si riferisce brevemente – relativa all'annullamento di decisioni anteriori, se necessario, o alla necessità di adeguarsi ai cambiamenti e di reagire all'emergere di un consenso riguardo a nuove norme poiché, come spesso sottolineato, la Convenzione è uno strumento vivo che richiede un approccio dinamico ed evolutivo allo scopo di rendere i diritti pratici ed effettivi e non semplicemente teorici e illusori. Tuttavia, nessuna interpretazione giudiziaria, per quanto creativa possa essere, è totalmente esente da costrizioni. Ciò che importa anzitutto è non oltrepassare i limiti fissati dalle disposizioni della Convenzione. Come la Corte ha indicato nella causa *Johnston e altri c. Irlanda* (18 dicembre 1986, § 53, serie A n. 112):

«La Convenzione e i suoi Protocolli devono essere interpretati alla luce delle condizioni attuali (v., tra le altre, la sentenza *Marckx* già cit., serie A n. 31, p. 26, § 58), ma la Corte non può estrarne,

Scoppola c. Italia

attraverso una interpretazione evolutiva, un diritto che non vi è stato inserito in partenza. Questo accade in modo particolare quando si tratta, come in questo caso, di una omissione deliberata.»

Si tratta di una questione sulla quale la Corte dovrebbe mostrarsi particolarmente sensibile. Ora, benché la presente causa non lo esiga, la maggioranza ha proceduto all'esame della causa sotto il profilo dell'articolo 7 § 1 e, per applicarlo, lo ha riscritto allo scopo di renderlo conforme a ciò che essa ritiene avrebbe dovuto dire. Ci permettiamo di dire che ciò oltrepassa i limiti.